DCCXLVII SEDUTA

VENERDÌ 18 GENNAIO 1952

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 29869

Disegni di legge:

(Trasmissione) 29870

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) 29870

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 29872

(Presentazione) 29896

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni (Presentazione) 29870

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Lodato (Ritiro) 29896

Disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396) (Discussione):

FRANZA 29873, 29881

TERRACINI 29877

LUCIFERO 29877

MACRELLI 29878

TUPINI 29879

SCELBA, *Ministro dell'interno* 29880

Interpellanze (Annunzio) 29896

Interrogazioni:

(Annunzio) 29897

(Per lo svolgimento):

TUPINI 29900

Messaggio del Presidente De Nicola 29869

Relazioni (Presentazione) 29873

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Martini per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Messaggio del Presidente De Nicola.

PRESIDENTE. Sono molto lieto di comunicare al Senato il seguente messaggio pervenuto da parte del Presidente senatore De Nicola:

« Accolgo con profondo ossequio il voto dell'Assemblea, che è per me non un invito ma un ordine, a cui obbedirò con disciplina e con abnegazione, finchè l'opera mia potrà essere utile al proficuo svolgimento dei lavori del Senato, che rappresenta oggi la mia più fervente aspirazione.

« Continuerò a sentire il mio dovere come una religione e a compierlo come una missione, agognando a una sola ricompensa: di meritare sempre la fiducia dei colleghi, verso i quali non tento di esprimere il sentimento di gratitudine dell'animo mio per la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

loro fedele e generosa bontà, perchè nessuna parola varrebbe a interpretarlo. Con deferenza.

f.to ENRICO DE NICOLA ».

(*L'Assemblea e i membri del Governo, in piedi, applaudono lungamente*).

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali » (2128).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Longoni ha presentato il seguente disegno di legge:

« Assegnazione di medaglie di presenza ai componenti i Consigli provinciali e comunali » (2127).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 16 corrente, comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del regolamento, ha deferito alle rispettive Commissioni competenti, già indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Riammissione negli impieghi, pensioni ed assistenza degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana » (2083), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » (2084) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Assistenza a favore dei profughi » (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile distrutti in dipendenza degli eventi bellici » (2093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri » (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Riduzione del periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori » (2104) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima » (2079) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli » (2102) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 pel complessivo importo di lire 1.505.000.000 » (2107);

« Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava » (2110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativo alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di via dell'Umiltà in Roma » (2113);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1 miliardo e 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2114);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 » (2115);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università » (2099), d'iniziativa del senatore Carmagnola, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Aumento della tassa d'ingresso, attualmente in vigore per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » 2116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2122), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Assegnazione di case per i senza tetto. Modifiche all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 » (2077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere Santa Croce in Reggio Emilia » (2081) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine » (2082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Costruzione di una nuova linea ferroviaria tra Cosenza e Paola » (2095), d'iniziativa del senatore Vaccaro, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici » (2105), d'iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2106);

« Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno » (2112), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino » (2118), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333 » (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266 » (2119), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo » (2109) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba » (2111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (2078) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Provvedimenti vari in materia di assegni familiari » (2080) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (2101), d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi (*Approvato dalla Camera de deputati*);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, concernente il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18 » (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di ieri la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato e approvato i seguenti disegni di legge:

« Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola » (1966), di iniziativa dei deputati Fanfani ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (2039) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e di istruzione della Guardia di finanza » (2072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (2092);

« Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli » (2102).

Comunico inoltre che nella riunione di ieri la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione all'Ente " Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ", in Napoli, di un contributo straordinario di lire 14.750.000 per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1949-1950 » (2043) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Comunico infine che nella riunione odierna l'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari » (1685-*Urgenza*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Merzagora ha presentato a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 » (1861).

Comunico inoltre che il senatore Fortunati ha presentato, a nome della minoranza della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge:

« Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista ».

FRANZA. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo sia primo nostro dovere esaminare la natura del disegno di legge sottoposto al nostro esame: sarà questa una legge ordinaria, o costituzionale o di revisione della Costituzione? Al primo annunzio del progetto molte furono le preoccupazioni e molte le perplessità; già si svolgeva in quel tempo intensa, metodica e risoluta l'azione governativa in violazione della Costituzione; attraverso provvedimenti di polizia si cercava di impedire il libero esercizio dei diritti politici e pertanto sorgevano giuste e vive preoccupazioni nel Parlamento, nella stampa, nella pubblica opinione.

Quando il disegno di legge per la repressione dell'attività fascista venne presentato sembrò che su tre punti specialmente la Costituzione ne restasse violata: si imponeva una nuova regolamentazione di rapporti fra cittadini e Stato e fra partiti e Stato; si investivano diritti fondamentali del cittadino al punto da annullare le stesse prerogative parlamentari; e si applicava nel campo del diritto pubblico e per i delitti politici il principio privatistico della responsabilità presunta o oggettiva.

E di ciò si ebbe larga eco nella stampa; Franco Bozzini nel « Giornale d'Italia » scriveva: « Se Governo e Parlamento intendessero andare al di là di questa modesta iniziativa investendo il campo dei rapporti politici quale risulta fissato dal Titolo quarto della Costituzione, dovrebbero adottare la speciale procedura per la revisione e l'emanazione di leggi costituzionali il che apparirebbe, a parte la gravità dei provvedimenti, deficiente per l'impossibilità di promuovere su dette leggi l'approvazione per *referendum*. Tutto ciò precisato, non si può non rilevare che in ogni caso, prima di adottare un'iniziativa che, direttamente o indirettamente, concerne l'esercizio dei diritti politici del cittadino, Governo e Parlamento dovrebbero sentire l'imperiosa esigenza di addivenire preventivamente alla creazione della Corte costituzionale, unico organo qualificato a reprimere gli eventuali eccessi di potere legislativo del Governo o dello stesso Parlamento.

« Oggi, dinanzi all'eventuale arbitrio legislativo che ci auguriamo non si verifichi, potrebbe intervenire un veto sospensivo del Capo dello Stato cui potrebbe, anche, far seguito, sempre in via di ipotesi astratta di una patente violazione della Costituzione, nell'àmbito di una discrezionalità personale di apprezzamento dell'uomo investito della altissima carica, persino una crisi presidenziale ». Questo il pensiero della stampa indipendente.

Ed il « Tempo » in un editoriale così si esprimeva:

« L'onorevole Scelba presenterà forse oggi, alla Camera, il progetto con cui si propone di sopprimere, in fase di crescenza, un partito politico. E, come è di rito, per proposta del genere invocherà procedure di urgenza, di cui peraltro nessuno avverte il bisogno. Il più elementare senso di responsabilità impone invece che si svolga, almeno in Parlamento, quel processo di maturazione del provvedimento che è man-

cato in sede ministeriale, per l'orgogliosa precipitazione del Ministro dell'interno. L'esame degli articoli conferma l'integrale incostituzionalità del provvedimento per la specifica violazione di precisi princìpi costituzionali, quale il sequestro preventivo dei giornali e la facoltà di sospensione cautelare delle associazioni denunciate. L'onorevole Scelba invita dunque la Camera ad un travaglio penoso e quanto mai inopportuno nello stato di carenza della Corte costituzionale ».

E in un altro editoriale il « Tempo » recentemente affermava che si rimaneva sorpresi dolorosamente nel veder affermati i princìpi che sono contro i criteri informatori della Costituzione, ed in questa esplicitamente fissati.

La posizione del nostro partito, onorevoli senatori, è nota. Noi diciamo che la Costituzione è nata da un compromesso; ma noi siamo rispettosi della Costituzione che ci offre i mezzi per la sua sostanziale revisione; io stesso, quale Sindaco del comune di Ariano Irpino, nel primo giorno di applicazione della Carta costituzionale, dettai un messaggio ai miei concittadini in cui dicevo che, nell'interesse superiore della Nazione, era necessario per gli italiani tutti accettare nello spirito e nella lettera, incondizionatamente e senza riserve mentali, la nuova legge, che, se pure non perfetta nè rispondente alle idealità di molti, era pur sempre legge dettata dalla maggioranza dei rappresentanti, quale unica sola legge fondamentale comune. E concludevo dicendo: « Se il futuro assetto giuridico politico verrà attuato con saggezza, l'Italia potrà reclamare ancora una volta un posto dignitoso fra le Nazioni ».

Non potevo prevedere, onorevoli colleghi, che io stesso avrei dovuto assolvere il compito di richiamare al rispetto della Costituzione quegli stessi che l'hanno concepita e formulata. Devo porvi ora questa fondamentale domanda: il disegno di legge sottoposto al nostro esame attua, come si afferma, il dettato della XII disposizione transitoria, o ne supera i limiti? Già sulla efficacia della XII disposizione sono state sollevate molte riserve: si è detto che una norma transitoria non può dare vita a leggi permanenti; si è detto anche che, per la sua collocazione è fuori della Costituzione: si è detto ancora che, sotto l'aspetto di una costituzionalità formale, contrasta con molte precise norme della stessa Costituzione. Ma ammettiamo pure che la XII disposizione transitoria sia una norma costituzionale.

Ma abbiamo bene il diritto di reclamare la più rigorosa rispondenza delle leggi alla parola ed allo spirito della XII disposizione transitoria, in stretta comunione con l'articolo 49 della Costituzione che regola i rapporti fra partiti e Stato, cittadini associati e Stato.

Si è detto nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge: « la XII disposizione transitoria altro non è che una prima applicazione dell'articolo 49 della Costituzione. Con l'articolo 49 si regolano i rapporti tra i partiti e lo Stato, poichè è consentito a tutti i cittadini di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico alla funzionalità dello Stato. E poichè il fascismo per trascorso storico ha dimostrato di respingere il metodo democratico, con la XII disposizione transitoria si è inteso precludere ogni ritorno fascista ». Ma occorre chiedere: la XII disposizione transitoria può anche investire il diritto dei cittadini non associati in partiti? Ecco la domanda che pongo all'Assemblea; e poichè nella definizione del reato di ricostituzione del partito fascista e nella formulazione delle norme repressive si deve tener conto dell'articolo 49 della Costituzione, la risposta è che i cittadini non associati in partiti non sono passibili di sanzioni e, se tutti devono essere rispettosi del metodo democratico, non può esservi limitazione nel campo delle opinioni. Ma nel disegno di legge si parla di finalità democratiche il che supera e va oltre il metodo democratico. (*Commenti dal centro*).

Potrei subito dirvi, anticipando la discussione che farò nel merito, ove la questione pregiudiziale dovesse essere respinta, che una legge, in applicazione della XII disposizione transitoria, non può preoccupare il Movimento sociale italiano... (*Commenti*). Ciò dissi all'onorevole Ministro dell'interno e agli altri Ministri di questo Governo. Ma questa legge, onorevoli colleghi, preoccupa il Movimento sociale italiano come preoccupa altri partiti, poichè nella sua formulazione cerca investire l'attività del partito nella estrinsecazione del suo pensiero politico, anche se osservante del metodo democratico; si attenta soprattutto alle

finalità che persegue il partito. Non è senza significato il rilievo che è stato dato in questi giorni dalla stampa filo-governativa ad un articolo apparso su « Rinascita » firmato dall'onorevole Palmiro Togliatti.

L'onorevole Togliatti aveva scritto: « È comprensibile e giusto che in questa nuova società comunista l'esistenza di diversi partiti scompaia e i cittadini più avanzati si raccolgano in uno sola organizzazione politica alla quale è affidato il compito di educare tutta la umanità nella pratica e nello spirito del socialismo ». E si è detto: questo è totalitarismo, è negazione del principio di convivenza dei partiti nello Stato, poichè si fa l'esaltazione del partito unico!

Onorevoli signori, l'articolo primo del disegno di legge sottoposto al nostro esame regola per caso l'attività delle associazioni che intendono ricostituire il partito fascista, o cerca di regolare invece l'attività di ogni associazione che, pur accettando il metodo democratico, persegua finalità anti-democratiche? Noi dovremmo poter ammettere che, secondo lo spirito della Costituzione, anche il pensiero utopistico dovrebbe poter essere ammesso nel nostro Paese.

Noi dovremmo poter ammettere che debba consentirsi a tutti i gruppi politici rispettosi del metodo democratico anche di perseguire finalità antidemocratiche; intento che potrebbe non perseguire il Movimento sociale italiano, ma che altri gruppi politici indubbiamente perseguono.

Ma quell'articolo primo del disegno di legge, tenuto conto della sua formulazione, onorevoli signori, desta giuste preoccupazioni. Quando si ha la ricostituzione del partito fascista? Basterà por mente all'articolo 2 dove si afferma: « Ai fini dell'articolo 1, comma primo, si ha la ricostituzione del disciolto partito fascista quando l'associazione o il movimento persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista... ». Orbene, sono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista anche le esaltazioni del partito unico e la soppressione degli altri partiti; e basterebbe questo fatto programmatico, onorevoli colleghi, o la sola enunciazione di tale tendenza, per far sorgere, nettamente configurato, il delitto di ricostituzione del partito fascista. In ciò io vedo una manifesta violazione della XII disposizione transitoria e del'articolo 49.

Mi è lecito, onorevoli senatori, porre ancora una domanda — cui credo di aver già accennato all'inizio della mia esposizione —: la XII disposizione transitoria della Costituzione, come ho detto, costituisce prima applicazione dell'articolo 49, che regola l'attività dei partiti nello Stato imponendo una sola limitazione, quella dell'esercizio del metodo democratico. Ebbene questa disposizione può essere anche applicata a cittadini non associati? Può valere, in sostanza, l'attività quale che sia di un cittadino non iscritto a partiti per far sorgere la ragione politica di imporre limitazioni fondamentali ai suoi primari diritti, al punto che quel cittadino si dovrà vedere costretto a regolare e limitare le sue individuali manifestazioni, senza di che sarebbe passibile di grave sanzione e di pene accessorie che importano limitazione di diritti politici? Indubbamente, no! Allo stato della legislazione come sono regolati i rapporti tra cittadino e Stato? Nel codice Zanardelli si contemplò una difesa della sicurezza dello Stato; quel Codice si ispirava ai princìpi individualistici derivati dalla rivoluzione francese, per cui era consentito al cittadino svolgere liberamente, in aperto contrasto con gli interessi dello Stato, ogni sua azione ed attività. Nel codice Rocco, in conformità al principio totalitario del fascismo, sorsero nuove configurazioni di reato per la difesa della personalità dello Stato, e vennero represse le associazioni sovversive o antinazionali e manifestazioni apologetiche di quelle associazioni. Se nell'applicazione delle leggi si fu rigorosi ciò apparirà evidente essendo in corso alcuni procedimenti di revisione. Ma anche allora, onorevoli senatori, si tenne cura di contemplare sempre, nella varie ipotesi delittuose, un estremo, il ricorso alla violenza anche nel reato più attenuato, come quello dell'apologia, si tenne conto della finalità violenta per poter perseguire e colpire quanti rivelassero tendenze antinazionali.

Con l'istituto del confino, che era fuori del codice comune, venivano represse altre diverse manifestazioni che non contenevano in sè lo estremo della violenza. Ma con la legge del 1947 n. 1586, quando ancora non era in vita la

Costituzione, si fece un passo in avanti poichè con l'articolo 7 si venne a colpire il semplice fatto dell'apologia. Allora si disse che questa disposizione eccezionale, di limitata efficacia nel tempo, traeva vita dall'articolo 17 del *diktat* e sembrò da accogliersi siffatta giustificazione. Ma, finalmente, con la Costituzione vennero regolati in modo permanente i rapporti tra cittadino e Stato. I cittadini possono associarsi liberamente per contribuire alla organizzazione dello Stato purchè col metodo democratico, i cittadini sono tutti uguali di fronte alle leggi senza differenze di opinioni e possono esprimere il loro pensiero con ogni mezzo. Ebbene si consideri: con l'articolo 3 del disegno di legge, che contempla ipotesi delittuosa diversa da quella prevista negli articoli 1 e 2, ogni attività apologetica ed ogni manifestazione da parte di cittadini non associati in partiti è repressa e perciò si viene a creare nettamente una differenziazione tra cittadini e cittadini. Il delitto politico è delitto punibile quando vi è una situazione di uguaglianza perfetta tra tutti i cittadini dello Stato, ma quando questa situazione di uguaglianza non esiste il delitto politico è fatto innocente se non meritorio. Noi abbiamo il dovere di impedire che una situazione di disuguaglianza si sviluppi nel nostro Paese, ed i cittadini non associati in partiti debbono sentirsi uguali nella estrinsecazione delle proprie opinioni, così come i cittadini associati in partiti debbono subire tutti le limitazioni della XII disposizione transitoria, che trae vita dall'articolo 49 della Costituzione. Se nel disegno di legge si regola l'attività non solo dei cittadini associati ma anche dei cittadini non associati, è chiaro che il disegno di legge è violatore di alcune disposizioni della Costituzione. (*Richiamo del Presidente alla brevità*).

Ma non solo questo dovevo dire al Senato, poichè ancora una domanda ho il dovere di porre. La XII disposizione transitoria consente l'applicazione di pene accessorie fuori dei casi contemplati dalla stessa XII disposizione in deroga all'articolo 48 della Costituzione? Io qui debbo leggere un commento dettato dal senatore Orlando. L'onorevole Orlando ha espresso in modo limpido il suo pensiero: « l'altra limitazione che deroga all'articolo 48 è invece esplicitamente temporanea e va applicata solo nei riguardi dei capi responsabili del regime fascista ».

Infatti il capoverso della XII disposizione transitoria, la cui efficacia venne limitata fino al 31 dicembre 1952, porta limitazioni fondamentali di diritti politici per cittadini qualificati quali alti esponenti del regime fascista. Si badi dunque che, quando si intese imporre limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità dei capi responsabili del fascismo, si è ritenuto necessario derogare espressamente all'articolo 48 della Costituzione e non può perciò sfuggire il rilievo che siffatta deroga in tanto si intese richiamare in una norma transitoria, di contenuto costituzionale, in quanto si fu convinti che non era possibile farne richiamo in una legge ordinaria promulgata dopo l'entrata in vigore della Costituzione, tanto che la legge in applicazione di tale deroga approvata il 23 dicembre venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 31 dicembre.

Onorevoli senatori, si commina la perdita dell'ufficio e la privazione del diritto d'elettorato quale pena accessoria per tutti i cittadini che vengano condannati per il semplice reato d'apologia, anche se non facenti parte d'un partito incriminabile, di modo che un deputato indipendente nell'esercizio del suo mandato dovrà preoccuparsi di non esaltare sia pure occasionalmente, princìpi e fatti del regime fascista; un deputato indipendente sottoposto a procedimento in virtù dell'articolo 3 del disegno di legge, nel caso di condanna, dovrà essere privato del mandato.

E dunque il disegno di legge pone in gioco diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, non parlo con spirito di parte, io ho dimostrato in ripetute occasioni di essere al servizio della Nazione, soprattutto ho tenuto questo presente, nessuno in questa Aula potrà rimproverarmi atteggiamenti faziosi nel Parlamento o fuori del Parlamento.

MARIOTTI. Ma la legge non è fatta per te solo.

FRANZA. Dimostrerò, se dovrò occuparmi del merito, che questa legge è ingiustamente diretta specie contro il Movimento sociale italiano, ma mi preme dire che con l'articolo 3 del disegno di legge si comminano pene accessorie anche nei confronti dei cittadini non associati, in violazione degli articoli 22 e 48 della

Costituzione. (*Altro richiamo del Presidente alla brevità*).

E un'ultima domanda: la Costituzione all'articolo 27 pone questo principio: la responsabilità penale è personale. Ebbene, può esservi estensione di responsabilità a persone estranee al fatto criminoso? È contro la Costituzione una violazione del principio? Ma con l'articolo 1 del disegno di legge, nel caso di riconosciuta ricostituzione del partito fascista, si estende la responsabilità anche ai partecipi non colpevoli: « Chiunque promuove o organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica ai dirigenti. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

Quali le ragioni che hanno indotto il Governo a formulare una proposta di legge che si pone contro la Costituzione e contro i princìpi fondamentali di diritto comune? Si noti come è aberrante anche per questo aspetto il disegno di legge. I dirigenti possono non aver voluto il fatto criminoso; ma l'attività di un terzo che si allontani dalle direttive del partito può portare alla configurazione del delitto di ricostituzione con tutte le conseguenze, per partecipi dell'associazione e dirigenti.

Orbene, in un momento così delicato per la vita nazionale, quando tante apprensioni giustamente sorgono e da ogni parte si reclama il rispetto della Costituzione, io sento il dovere di pregare tutti i colleghi di esaminare con particolare oculatezza questo disegno di legge perchè è questa la legge che darà l'avvio ad una patente violazione della Costituzione. Il disegno di legge non si limita ad applicare la XII disposizione transitoria, ma va oltre questa norma e supera i limiti consentiti dalla legge fondamentale della Repubblica. Spero che il voto del Senato sia conforme al mio punto di vista. Se non dovesse esserlo, svolgerò nel merito il mio discorso per dimostrare che questa legge è contro il Movimento sociale italiano che nulla ha fatto per determinarla.

PRESIDENTE Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore Franza hanno facoltà di parlare due oratori a favore e due contro.

TERRACINI. Domando di parlare contro la pregiudiziale.

PRESSIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Parlare contro la pregiudiziale non vuol dire parlare contro il diritto di porla; e, in questo momento, non vuol neanche dire parlare a favore della legge. Ma devo fare una considerazione: il nostro collega senatore Franza ha parlato abbastanza a lungo, ed era suo diritto, per svolgere una parte sola delle considerazioni che egli ritiene stiano a dimostrare la incostituzionalità della legge e che quindi gli consentono di presentare, prima ancora di entrare nel merito, la proposta di non discutere la legge. Ma il fatto stesso che egli abbia parlato così a lungo dimostra che, per sostenere la tesi o per controbatterla, di fatto è necessario entrare nel merito. Mi pare dunque che accogliere la pregiudiziale vorrebbe dire privare tutti noi della facoltà e del diritto di esprimere il nostro giudizio sulla legge e sui problemi gravissimi che essa coinvolge. A parere mio quando si pongono tali problemi occorre invece sviscerarli ampiamente, per illuminarli non solo davanti alla nostra coscienza ma anche di fronte alla massa dei cittadini. Ma, per realizzare questo scopo, è consigliabile non accogliere pregiudiziali del genere di quella propostaci dal senatore Franza. Il quesito del senatore Franza sulla costituzionalità o meno di questa legge troverà la sua migliore soluzione nel corso della discussione generale. Se da questa si formerà nella maggioranza la convinzione che in realtà si tratta di legge anticostituzionale, si voterà contro il passaggio agli articoli. E così la tesi del senatore Franza troverà il suo migliore riconoscimento.

Pertanto credo che si debba passare all'esame della legge, riservandomi la decisione sul voto a quando il Senato delibererà sui princìpi suoi ispiratori.

LUCIFERO. Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Penso che se il senatore Franza non avesse sollevato la pregiudiziale, l'argomento del senatore Terracini sarebbe perfettamente valido (perchè la votazione sul passaggio agli articoli cui è stato fatto riferimento, è l'approvazione dello spirito della legge, salvo la riserva per l'elaborazione, tanto è vero che poi c'è una seconda approvazione). Se la pregiudiziale non fosse stata fatta prima, e se

dalla discussione fosse affiorata l'incostituzionalità del principio informatore della legge, si sarebbe potuta respingere la legge per incostituzionalità a conclusione della discussione generale.

Però, di fronte all'incidente sollevato all'inizio dal senatore Franza, quelli di noi che pensano, e non siamo pochi di diverse parti e per diversi motivi, che questa legge per lo spirito che l'informa sia in contrasto con la Costituzione, sono chiamati a pronunciarsi adesso. Credo quindi che una volta posta la pregiudiziale debba essere discussa e decisa in questa sede.

Forse il modo con il quale il senatore Franza ha ritenuto di impostare la questione non è stato il più chiaro ai fini procedurali, perchè mi pare che l'interpretazione che si deve dare alla pregiudiziale posta dal senatore Franza si debba intendere così: discussione della legge, ma visto che essa contiene delle norme in contrasto con la Costituzione e quindi richiederebbe una revisione del testo costituzionale, questa legge si deve presentare in un'altra forma, cioè nella forma richiesta dalla Costituzione per le sue trasformazioni.

Credo che la violazione della Costituzione ci sia, e per i nuovi poteri che vengono attribuiti in materia politica all'esecutivo, e per l'estensione di responsabilità penali e di pene accessorie a persone che potevano non avere partecipato al fatto previsto come delittuoso dalla legge. Inoltre, (e questo non vale per la legge, ma per quello che alcuni colleghi hanno chiesto) la richiesta contenuta nella relazione di minoranza di estendere al Parlamento il potere di giudicare sullo scioglimento dei partiti, indubbiamente sarebbe innovazione costituzionale completa.

Ora la Costituzione prevede essa stessa di essere rivista e di essere discussa, ma esige delle forme e delle garanzie. Allora io credo che la pregiudiziale sia da accogliere per un altro motivo che io chiamerei di onestà e di lealtà democratica. Infatti, quando noi riteniamo — e questo, naturalmente, nello sviluppo della vita di uno Stato, avviene e avverrà molte volte — di dover rivedere le leggi fondamentali in modo da adeguarle a necessità nuove, di riparare ad omissioni o ad errori del passato, noi dobbiamo avere la lealtà di dirlo francamente, di seguire apertamente la via che la Costituzione ci addita. Se invece tentiamo di aggirare le posizioni, noi feriamo il basamento stesso sul quale abbiamo costruito il nuovo Stato. Alla Costituente eravamo divisi per tante cose, ma abbiamo sempre affermato di essere legati gli uni agli altri da un desiderio profondo di stabilire una reale ed effettiva democrazia in Italia. Una reale democrazia, una effettiva democrazia richiede un gioco leale ed aperto. La mia ostilità contro questo disegno di legge e la ragione per cui sottolineo che la pregiudiziale sia da considerare con molta serietà, è perchè io temo per nessuno e per tutti: è perchè temo un'altra cosa, che cioè se si continua sulla via dell'anti-democrazia noi si finisca per sabotare quella democrazia che è il più prezioso tesoro che noi possiamo conservare al nostro Paese.

MACRELLI. Domando di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, credo che sia quasi superfluo esporre le ragioni per cui il Gruppo che ho l'onore di rappresentare al Senato voterà contro la pregiudiziale proposta dal collega Franza.

Un rilievo del resto è stato già fatto dal senatore Terracini: la pregiudiziale è stata posta, starei per dire, *sic et simpliciter* dal collega Franza, il quale però ha discusso più il merito della legge, il contenuto politico-costituzionale o anti-costituzionale della legge, non spiegando i motivi, le ragioni a suffragio della sua tesi. Di rincalzo ha parlato l'onorevole Lucifero, il quale ha richiamato il Senato al senso di responsabilità che incombe su ciascuno di noi. Egli ha detto: la pregiudiziale deve essere esaminata con serietà. Perfettamente d'accordo, onorevole Lucifero; ma, posta la questione così come è stata prospettata dal collega Franza al Senato, noi ci veniamo a trovare in una condizione particolare e speciale. Si investe l'insieme della legge: quando voi parlate non soltanto della parola, ma dello spirito della legge, voi invitate noi naturalmente a dire quello che è il nostro pensiero, non tanto individuale e personale, quanto il pensiero della parte politica che rappresentiamo, intorno al delicato problema che si pone attraverso il disegno di legge sottoposto al nostro esame e, penso, alla nostra approvazione.

Ed allora, onorevoli colleghi, non è più soltanto della pregiudiziale che dovremmo parlare, dovremmo discutere non più con i limiti fissati dal Regolamento, ma ognuno di noi dovrebbe poter parlare liberamente in modo che ognuno qui e di fronte al Paese assuma intiera la propria responsabilità. In queste condizioni, onorevoli colleghi, come potremmo noi accedere alla proposta dell'onorevole Franza? Parlare soltanto noi due, onorevole Terracini, della costituzionalità o meno del disegno di legge? Non ho preoccupazioni di sorta; vi dico subito, onorevoli colleghi, che assumo in pieno la responsabilità di quello che dico, come, penso, l'assumono i colleghi che mi hanno dato l'incarico di parlare. Nessuna incostituzionalità, lo affermiamo fin da questo momento. Perciò, onorevole Terracini, anche quando avremo affrontato la discussione generale, anche quando i Gruppi avranno preso la loro posizione politica e morale su questo argomento, credo che il Senato farà onore agli impegni assunti attraverso il mandato che viene dal Paese, che viene dalla Costituzione, votando il passaggio agli articoli di questo disegno di legge. Potremo presentare degli emendamenti, ognuno di noi potrà correggere, allargare, limitare quelle che sono le disposizioni dei disegno di legge. Ma fin da questo momento io penso che tutti dobbiamo avere il coraggio di assumere una posizione netta e precisa.

Quando il collega Franza accenna all'incostituzionalità della legge si riferisce alla XII norma transitoria della Costituzione. Transitoria perchè, onorevole collega?

FRANZA. Nel « Libro del popolo » pubblicato a cura del Comitato mazziniano queste disposizioni opportunamente non sono state incluse; ed è stato fatto bene.

MACRELLI. Onorevole collega, non sono qui a difendere i compilatori di un volumetto, che del resto sarebbe opportuno fosse letto ed esaminato da tutti i colleghi. D'altro lato questo non significa che il rilievo fatto dal collega Franza possa esimere me, per esempio, dall'esprimere anche una critica a questo modo di impostazione. Comunque non è questo un argomento, lei mi comprende. Le leggi sono leggi, le disposizioni finali della Costituzione costituiscono un obbligo preciso, un impegno morale e giuridico, che noi cerchiamo di tradurre nella realtà della vita politica, morale, sociale del nostro Paese. E la disposizione della Costituzione da lei richiamata è ben chiara: si vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito nazionale fascista. E allora è inutile invocare l'articolo 49 della Costituzione. Era vero ed era naturale, logico, socialmente e politicamente esatto, quello che noi abbiamo fissato e stabilito nella Carta costituzionale: libertà di pensiero, libertà di coscienza, libertà di organizzazione politica; ma noi neghiamo la facoltà di organizzazione al partito fascista!

FRANZA. Siamo d'accordo.

MACRELLI. Lo neghiamo non solo in base alla disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma in base alla nuova coscienza del Paese che si ribella al risorgere del fascismo che ha trascinato l'Italia alla rovina morale e materiale. (*Applausi*).

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi voteremo contro la pregiudiziale presentata dal senatore Franza. (*Applausi*).

TUPINI. Domando di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevoli colleghi, la Commissione che ha sottoposto questo disegno di legge ad un'ampia e ponderata discussione non ha mai sollevato nel suo seno, da parte di chiunque, la questione pregiudiziale di non procedere all'esame degli articoli per le ragioni accennate dal senatore Franza.

Credo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione dicendo che noi non ci siamo mai posti la questione pregiudiziale. Ma poichè in questo momento è stata posta, il mio intervento come presidente della Commissione non ha carattere politico, vuole rendere solo nel miglior modo possibile quello che è il pensiero che presumo sia dei componenti della Commissione o almeno della maggioranza di essi.

Non è esatto quel che afferma a questo riguardo l'onorevole Franza. Noi abbiamo esaminato in sede di Commissione questa legge e proponiamo al Senato di discuterla in quanto la riteniamo perfettamente aderente al dettame costituzionale, e non solo alla norma transitoria XII, ma anche agli articoli 18 e 49 della stessa Costituzione.

Se l'onorevole Franza, entrando nel merito della questione, ha creduto di convalidare i pro-

pri argomenti in base ad una disposizione dell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, laddove si dice che « ai fini dell'articolo 1, comma 1, si ha ricostituzione del disciolto partito fascista quando l'associazione o il movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista » ed intorno a questa dizione della prima parte dell'articolo 2 ha accennato a delle argomentazioni e considerazioni sul metodo e sui fini dei partiti sostenendo da parte sua che basterebbe guardare al fine e non al metodo, il che naturalmente è corrispondente al pensiero esplicito e non esplicito dell'onorevole Franza, io dico a questo riguardo che non bisogna limitarsi ad esaminare solo la prima parte di questo articolo, ma bisogna, onorevole Franza, tener presente anche la seconda parte che, con una congiunzione avversativa, continua « o rivolge comunque la sua attività all'esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito, ovvero compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

D'altra parte onorevoli colleghi, noi abbiamo già in materia una legge, quella del 1947, l'abbiamo discussa ed approvata e non abbiamo ritenuto nella specie di sollevare al riguardo alcuna questione pregiudiziale. Quale è il fine che si propone questa legge, almeno nel pensiero del Governo che l'ha presentata? Quello che non essendo la legge del 1947, per il modo come è stata articolata, in condizioni di consentire sempre l'applicazione della norma XII della Costituzione, questa legge è un correttivo di quella del 1947 per rendere meglio possibile la applicazione della stessa norma XII.

In queste condizioni e per queste ragioni, onorevoli colleghi, senza entrare nel merito, propongo al Senato di respingere la proposta pregiudiziale sollevata dall'onorevole Franza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, l'eccezione d'incostituzionalità è certamente la più grave che possa essere sollevata contro una legge, ma la gravità stessa della eccezione impedisce di potere ridurre il dibattito su di essa ai ristretti limiti regolamentari di una pregiudiziale.

È incostituzionale tutta la legge o sono incostituzionali alcune disposizioni? Solo entrando nel merito delle singole disposizioni, discutendo liberamente, è possibile che il Senato si formi un giudizio. Non possiamo limitare la discussione, su un problema di tanta gravità, agli interventi previsti dal Regolamento per una pregiudiziale, di due oratori a favore e di due oratori contrari. Se dovessimo ammettere questo criterio, finiremmo col creare un precedente di una gravità veramente eccezionale. Con una eccezione di incostituzionalità s'impedirebbe la discussione di una legge; e in realtà a questo mira il senatore Franza. L'eccezione d'incostituzionalità può essere un motivo per votare contro una singola disposizione o per un voto finale contro tutta la legge, ma nessuno può pretendere d'impedire, con un'eccezione pregiudiziale d'incostituzionalità, che il Senato compia un dibattito politico assolutamente necessario e direi urgente. Per troppo tempo si è indugiato intorno a questa legge. Gli episodi, onorevole Franza, che io non esito a definire fascisti, che si sono verificati ieri all'Uuniversità di Roma (*applausi*), dove un gruppo di giovani neo-fascisti ha impedito ad un professore di assolvere al suo dovere e al suo diritto di insegnante, gli episodi anche essi di marca fascista, avvenuti qualche giorno addietro nei cinema della capitale, in cui è stata insultata la resistenza degli italiani nella lotta contro il fascismo, e le manifestazioni incivili fuori dei cinematografi contro cittadini che non la pensavano come coloro che protestavano, stanno a testimoniare la necessità e l'urgenza che il Parlamento compia un dibattito in materia e che siano adottate le misure imposte dalla situazione, al lume dell'esperienza delle leggi passate e dei fatti politici verificatisi in questi anni.

È per queste ragioni, onorevoli senatori, che io vi prego di voler votare contro la pregiudiziale del senatore Franza e passare alla discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Franza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Dichiaro allora aperta la discussione generale.

Il primo inscritto a parlare è il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho accennato che col disegno di legge sottoposto al nostro esame si intende estendere la tutela dello Stato, tutela di difesa della sovranità dello Stato, oltre i limiti della sicurezza e della personalità dello Stato per investire il campo prettamente ideologico, donde il concetto recente di democrazia protetta, di guisa che nei confronti del cittadino, anche se non partecipe di associazione o di movimenti, si spiega e viene messa in essere dallo Stato una ragione di limitazione delle manifestazioni del pensiero politico. Siamo quindi a contemplare una nuova configurazione di delitti politici, dovendo essere chiaro che lo Stato, nella pubblica estrinsecazione di opinioni politiche, vedrebbe una minaccia che sente la necessità di reprimere, donde la ragione della prevenzione e della sanzione. Si propone perciò un nuovo regolamento giuridico dei rapporti tra cittadino e Stato il che sarebbe possibile attuare anche nella lelislazione della Repubblica italiana, però col metodo imposto dall'articolo 138 della Costituzione. Questo l'avevo già dichiarato e lo ripeto per rispondere all'onorevole Lucifero.

Ma la questione pregiudiziale da me proposta non ha trovato argomenti solidi nella risposta. Io sento la necessità di confutare soprattutto le affermazioni del presidente della Commissione che ha esaminato in sede referente il disegno di legge, poichè ha parlato da avvocato ad avvocato, da esperto di legge a esperto di legge, e non so bene che cosa abbia inteso dire il senatore Tupini quando, leggendo l'articolo 2 del disegno di legge, ha affermato che il concetto espresso nel primo comma andava interpretato o completato coi concetti esposti nei commi successivi. È facile l'osservazione che vi sono nell'articolo 2 tre tipiche e distinte ipotesi di delitti, una diversa dall'altra. Si contemplano infatti finalità antidemocratiche proprie del partito fascista; attività rivolte all'esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi, propri del partito fascista e manifestazioni esteriori di carattere fascista. Nulla perciò ho sentito di veramente concreto in merito alla pregiudiziale: argomento di grande importanza, in considerazione che con questa e con le altre leggi che esamineremo prossimamente andremo a schiudere una fase che metterà il Parlamento alla prova, fase molto vicina a quella che si delineò nel 1922, 1923, 1924.

Noi abbiamo osservato che la Costituzione è legge fondamentale comune che tutti hanno il dovere di osservare, ma coll'andare del tempo, attraverso vari atteggiamenti dell'esecutivo e attraverso proposte di legge come questa, si cerca di scardinare questo pilastro comune e il Parlamento viene ad assumere gravi responsabilità. Dissi all'onorevole Ministro dell'interno che un'applicazione della XII disposizione transitoria non preoccupava il Movimento sociale italiano, ma questa legge fatta contro il M.S.I. giustamente deve preoccupare l'esponente del M.S.I. in quest'alta Assemblea, come gli esponenti di ogni altro partito politico. Se la legge fosse stata in tutto aderente nella interpretazione del dettato costituzionale — devo dire al senatore Macrelli che pur avendo fatto rilievi in merito alla XII disposizione transitoria riconosco che è una norma costituzionale — se fosse stata in armonia con la XII disposizione nulla avrei potuto osservare, ma si è andati oltre il dettato costituzionale e oltre alcuni princìpi posti dalla tradizione giuridica italiana.

Ma entro nel merito del disegno di legge. In sostanza, tenendo a base i fatti di apologia verificatisi dal 1947 ad oggi, si è configurato il reato di che all'articolo 1 del disegno di legge e, essendosi in questo contemplata diminuzione di pena rispetto alla legge del 1947, si è fatto in modo da imporre l'applicazione di questa legge quando sarà varata, e per i processi ancora pendenti, perchè più favorevole. Con la conseguenza che, mentre nei confronti di eventuali imputati — per l'articolo 2 del Codice penale — non si potrà applicare alcuna sanzione, poichè i fatti consumati nel tempo antecedente non costituivano il reato di che all'articolo 1 del disegno di legge, si dovrà dare però un giudizio per la qualificazione dell'Associazione.

Ed ecco la domanda che io pongo all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro: perchè, onorevoli colleghi, l'ultima parte dell'articolo primo si allontana dalla chiara dizione dell'ul-

tima parte dell'articolo primo della legge del 1947? Nella legge del 1947 si diceva: « con la sentenza di condanna, qualora venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, ecc. »; mentre in questo disegno di legge si dice: « qualora, nel giudizio penale, venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista ». Perchè questa diversità di formulazione? Quale è la finalità che si intende perseguire? Con l'articolo 2 non si tiene conto, ai fini della ricostruzione del partito fascista, dell'estremo rilevante della organizzazione militare, paramilitare e dell'azione violenta così come contemplato dalla legge del 1947; ora questi estremi sono aggravanti e, come ho già detto, si sono create nuove ipotesi: vi è, da una parte, il perseguimento di finalità antidemocratiche, e quindi attività diretta alla esaltazione di esponenti, di princìpi, di fatti e metodi propri del partito fascista, ed infine il fatto dell'esteriorità: manifestazioni, riti! Ebbene, onorevoli senatori, noi sappiamo, come già ho accennato, che vi sono dei procedimenti di apologia pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, procedimenti per fatti svoltisi fino ad oggi. Su questi provvedimenti l'autorità giudiziaria non ha ancora deciso. Quando essi saranno istruiti, dopo il decreto di citazione o dopo la sentenza di rinvio a giudizio, se, nel tempo in cui si tratteranno i processi vigerà questa legge che è sostitutiva della precedente, come si regolerà il magistrato? Applicherà la legge più favorevole, . . .

DONATI, *relatore di maggioranza*. Le preleggi risolvono la questione. (*Commenti*).

FRANZA. Non interrompetemi: dovete aspettare le mie conclusioni; invoco la vostra benevolenza, dato che è un argomento che interessa un po' tutti.

NACUCCHI. Per le leggi speciali si applicano sempre le leggi del tempo.

FRANZA. È norma che si applichi la legge del tempo nella successione di leggi eccezionali o temporanee; ma che possiamo dire di questa legge? È possibile che questa legge regoli la materia già pendente dinanzi al magistrato. Come già si è fatto fin qui, per connessione oggettiva, verranno trattati contestualmente processi sorti sotto l'imperio delle leggi 1947 e successivamente.

Potendosi pertanto applicare questa legge, accadrà che il giudice manderà assolti gli imputati in quanto le ipotesi delittuose dell'articolo 2 del disegno di legge non erano contemplate dalla legge del 1947. Ma dovrà anche compiere un giudizio di natura politico-amministrativa? Ecco che cosa intendevo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Indubbiamente il magistrato sarà tenuto a compiere un giudizio politico-amministrativo, il quale non è legato necessariamente ad una sentenza penale di condanna, in quanto nella disposizione che ho letta è precisato che « nel giudizio penale » si compie un accertamento sulla natura dell'associazione. La conseguenza sarà che il magistrato da una parte manderà assolti dal delitto di ricostituzione del partito fascista gli imputati chiamati a rispondere di apologia, poichè tali ipotesi delittuose non integrerebbero gli estremi del reato di ricostituzione secondo la legge del 1947, e dall'altra dovrà qualificare l'associazione sulla base di fatti antichi e recenti, pur potendo essere questi scarsamente rilevanti.

Ecco l'iniquità della norma, poichè l'associazione, avendo un carattere permanente, può essere qualificata per il suo contenuto anche per i fatti precedenti all'entrata in vigore del disegno di legge in esame se connessi con fatti successivi. Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge si riconosce che una associazione non si può qualificare soltanto per i suoi princìpi statutari e di organizzazione interna, ma soprattutto per le manifestazioni esteriori. Questa è la ragione che ha determinato il nuovo orientamento e la nuova formulazione.

Ora, io riterrei che, ove si dovesse passare alla discussione degli articoli, dovrebbe essere ripristinata la dizione del 1947 per dare maggiore tranquillità, salvo che non vi sia il meditato proposito di creare uno strumento allo scopo precipuo di distruggere una associazione per ragioni che non sono fondamentalmente politiche.

Dovendo sottoporre ad esame l'intera materia, è bene che io chieda a coloro i quali hanno la bontà di seguirmi se davvero vi è la preoccupazione di un ritorno fascista. È bene che in questa occasione l'argomento venga esaminato. Vi è questo pericolo dunque? Questo pericolo

non fu avvertito neppure nel 1947. Potrei leggere il pensiero autorevolmente espresso in quel tempo dall'onorevole Nitti, il quale disse: « Il fascismo è morto e non può risorgere ». Potrei ancora ripetere quello che io stesso ho detto qui in Parlamento più volte, in più occasioni; potrei ripetere quello che noi abbiamo affermato solennemente in tutte le piazze d'Italia. Ma indubbiamente vi è da parte di alcuni esponenti della nostra associazione un atteggiamento che giustamente, e in determinati limiti, desta delle preoccupazioni. Ma non si è approfondito, onorevoli senatori, questo atteggiamento, ed io sono portato a farlo perchè vi è una tendenza che si è delineata, specialmente attraverso la stampa, e che ha determinato alcune forse legittime apprensioni.

Ma che cosa è stato detto da costoro quando si sono occupati della ricostituzione del partito fascista? Io qui leggerò il pensiero da essi espresso nella nostra stampa fiancheggiatrice. Che cosa dice, per esempio, il professor Ernesto Massi, che è vice segretario nazionale del Movimento sociale italiano? Egli dice: « Ecco che taluni dimostrano di accorgersi solo oggi che il Movimento è sociale e che tendenzialmente è repubblicano, che è diverso dal fascismo monarchico e corporativo della prima maniera. Quasi se ne scandalizzano e quasi accusano noi di deviazionismo per non aver agito secondo le loro nebulose concezioni. Questo processo del Movimento sociale italiano ha del grottesco. Uomini generalmente estranei al Movimento lo accusano di voler camminare sulla strada fissata dai suoi programmi e congressi e non su quella che dovrebbe rendere possibili i loro complessi progetti.

« A chi ci accusa di voler ritornare al partito nazionale fascista, diremo che noi non abbiamo inteso nemmeno ricostituire il partito fascista repubblicano. Le ragioni ideali e le premesse dottrinarie del Movimento sociale italiano superano ogni carattere episodico. Non siamo perciò i dettaglianti della storia e ci opporremo ai contrabbandieri della storia ».

Vediamo poi che dice l'ex redattore capo de « Il Popolo d'Italia » Giorgio Pini, sul « Meridiano d'Italia ». Si tratta di un uomo di punta del Movimento sociale italiano. Orbene, che cosa dice nei confronti del partito fascista?

Egli dice: « Respingiamo l'ipotesi di complicità con una classe dirigente condannata che vorrebbe risorgere col pretesto del nazionalismo. Il nazionalismo cui noi muoviamo non è quello di una classe ma quello di tutto il popolo italiano. E siamo contrari all'utopia della restaurazione che significherebbe assurda negazione dell'esperienza. Chi mira ad un fascismo ante 25 luglio, fra l'altro, stoltamente rinnega le ultime concezioni affermate nel manifesto di Verona, respinge il principio della rappresentanza e le culminanti tesi sociali, abbandonandosi ad una vera intransigenza nell'errore ».

E Concetto Pettinato, altro uomo di punta del Movimento sociale italiano, sul « Meridiano d'Italia » del 19 novembre 1950, dice: « Succubi in ritardo delle illusioni del 3 gennaio, il vero ideale politico di questi signori — parla dei democristiani — consiste nel bandire la libera discussione, nel soffocare gli scandali, nel sopprimere l'opposizione, nell'eludere la responsabilità governativa, nel coprire le cariche per designazione dall'alto. Il loro è insomma un metodo, non un programma di governo, e questo metodo è la negazione della democrazia ». E conclude: « Italiani, volete la dittatura? Volete l'avventura militare? Volete l'immiserimento e la decadenza nazionale? In tal caso assecondate il colpo di stato democristiano. Ma se non volete nulla di questo, fate sentire in tempo la vostra voce in difesa del Movimento sociale italiano che non è il partito fascista, ma il partito dell'Italia giovane, il partito dei vostri figli, il vostro partito ». (*Interruzione del senatore De Luca*). Onorevole De Luca, noi nella nostra stampa non possiamo fare l'esaltazione dei princìpi democratici cristiani. In sostanza bisogna convincersi che il nostro è un partito politico che non intende essere aggiogato da altri gruppi politici.

Ma quel che è soprattutto importante è l'atteggiamento dell'organo ufficiale del Movimento, un settimanale che nessuno legge tra gli onorevoli senatori, e che la Presidenza del Senato dovrebbe mettere a disposizione degli onorevoli senatori, se non altro per dare ad essi la possibilità di attingere argomenti contro il

M.S.I. Qui in Senato non vedo nostri giornali e non tutti gli onorevoli senatori hanno interesse di comprarli.

Noi abbiamo pubblicato su « Lotta politica » uno studio del Maggiori dove si parla ampiamente del fascismo. Sentite cosa dice del fascismo. Bisogna giudicarci attraverso la nostra stampa ufficiale. Poi verrò alla nostra attività esteriore, vedremo fino a che punto questa attività può e deve preoccupare, vedremo fino a che punto le informazioni che dirama il Ministro dell'interno sono esatte, non perchè credo egli voglia dire inesattezze ma perchè i suoi informatori lo informano male con costanza di metodo.

A tal proposito debbo dire, onorevoli senatori, che in una occasione avendo avuto l'opportunità di conferire col Ministro dell'interno su questi argomenti, egli mi fece rilevare che, in una adunanza pubblica indetta al teatro Adriano di Roma, la manifestazione si era aperta col saluto al Duce e il canto di Giovinezza. Io chiesi a coloro che si erano trovati presenti se ciò fosse vero. E non era vero. Il Ministro era stato male informato ed aveva a sua volta male informato i suoi colleghi di Gabinetto. Portai con me l'onorevole Michelini per fargli confermare che le sue notizie non erano esatte.

Ma quel che più preme in questo momento è approfondire il nostro atteggiamento verso il fascismo e verso gli ex gerarchi fascisti. Noi abbiamo pubblicato questo scritto del Maggiori su « Lotta politica »: « Intenzione dei legislatori della controrivoluzione è stata quella di mettere fuori legge il fascismo; il fatto non ha da recare meraviglia, ogni restaurazione giustamente si preoccupa di questo, sovente questa preoccupazione si riduce ad uccidere un morto, il napoleonismo era morto quando la restaurazione borbonica si accanì a combatterlo fino all'ultimo sangue, il napoleonismo del secondo Bonaparte non fu che una grottesca caricatura del primo; il fascismo in Italia è morto, non ucciso dalle leggi antifasciste sibbene dalla storia e la storia non si ripete, la storia non si rifà e non ritorna a ritroso con le nostalgie. Chi sognasse di ricostituire il partito delle camicie nere meriterebbe non tanto di essere punito, ma di essere consegnato ad un manicomio. Per rimettere in piedi il fascismo bisognerebbe non solo risuscitare i morti, coloro che furono artefici del fascismo, ma riprodurre artificialmente il processo che determinò il sorgere del fascismo, lo stesso clima spirituale, la medesima situazione internazionale ». Questo è stato pubblicato sulla stampa ufficiale del M.S.I.; vi ho letto anche cosa scrivono gli uomini più risoluti del nostro Partito.

Ma andiamo oltre, vediamo che cosa hanno detto i nostri giovani in occasione del processo dei giovani! Sono note le accuse fantastiche formulate contro di essi, tutte crollate nella sentenza dei giudici. Alcuni erano inscritti al Movimento sociale italiano, altri ne erano stati espulsi proprio perchè esplicavano un'attività giudicata turbolenta e perciò dannosa. Ebbene, cosa hanno detto questi giovani al magistrato di Roma? « Per il conferimento delle cariche essi riconoscono la indispensabilità del metodo elettorale » respingono « la dittatura come istituto normale di diritto pubblico » ammettono che « il gerarchismo fu prepotente sleale e superficiale fenomeno negativo e deteriore » parlando del fascismo dicono che « non riuscì ad esprimere una classe dirigente, elevò il compromesso a sistema, particolarmente a vantaggio delle cricche plutocratiche militari e massoniche ». Questo è il pensiero dei giovani del Movimento sociale italiano.

CINGOLANI. Allora di che cosa avete paura?

FRANZA. Abbiamo paura della legge. Con una semplice denuncia l'esecutivo potrebbe sospendere da ogni attività il partito. I colleghi avvocati presenti in Aula sanno qual'è il valore di una denuncia. Noi vogliamo ammettere che una denuncia proveniente dalla Pubblica sicurezza abbia un qualche fondamento, non intendiamo attentare al prestigio dell'autorità della Pubblica sicurezza. Se fatti sporadici si sono verificati, se informazioni errate pervengano talora da uomini irresponsabili, non pertanto si può umiliare il Corpo di pubblica sicurezza che faticosamente svolge un'opera altamente meritoria. Ammettiamo quindi che le denunce siano precise, perfette, rispondenti a fatti reali. Quale è il valore che va attribuito ad una denuncia? È un atto processuale od extra processuale? La denuncia è un atto extra processuale, quindi non è un elemento di prova poichè vuole conferma, in fase istruttoria processuale. La denuncia

non dà luogo neppure ad una imputazione, solo il Pubblico Ministero ha il potere giuridico di dar corso all'azione penale. Quindi non esiste un procedimento, per effetto di un rapporto o denunzia e non esiste un processo: la denuncia può essere archiviata. Dunque non può essere fonte tranquillante di provvedimenti dell'esecutivo. D'altra parte, chi ha notato, onorevoli colleghi, che su semplice denuncia il Prefetto potrebbe disporre la sospensione di ogni attività politica dell'associazione, si sarà chiesto certamente, come fa a provvedere il Prefetto in base ad una denuncia che egli non dovrebbe poter conoscere, perchè il segreto è garantito da norme processuali. Gli ufficiali di polizia giudiziaria come il magistrato sono vincolati al segreto, e ricordo che quando in applicazione di una legge del 1943 si vollero demandare al Prefetto determinate facoltà, venne risoluta prima la questione procedurale; infatti si fece obbligo alla polizia giudiziaria di trasmettere la denuncia al Prefetto. Ed allora sorge già una questione di rilievo: vi è o no nel nostro ordinamento costituzionale l'articolo 109, che non è una finestra finta? nè è ammissibile una confusione di poteri tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria. Se è noto che la Polizia giudiziaria ha prerogative esclusive per la repressione dei reati e per le informative, ed è tenuta a trasmettere la denuncia all'autorità giudiziaria; se non può trasmetterla per conoscenza a nessun altro organo, se invece, secondo il disegno di legge, sarebbe tenuta a trasmetterla anche all'autorità prefettizia, è chiaro che si viene a creare una confusione di poteri tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria, laddove la polizia di sicurezza per suo preciso compito deve provvedere esclusivamente alla prevenzione dei reati. Ma quando dal campo della prevenzione si giunge, data l'unificazione dell'istituto di polizia di sicurezza, all'attività di repressione è soltanto l'autorità giudiziaria che può e deve intervenire e non si può ammettere che l'autorità giudiziaria venga a conoscenza di un reato, contestualmente, all'attività prefettizia, senza violazione di precise disposizioni procedurali.

È principio dominante e conclamato che l'attività di polizia di sicurezza cessa appena sorge un reato e dà luogo ad attività di polizia giudiziaria, cui è preposto non il Questore od il Prefetto, ma il Magistrato.

Dovendo rispondere al senatore Cingolani, che mi ha interrotto, ho dovuto fare questa digressione. Onorevole Cingolani, basterebbe l'articolo 5 che attribuisce poteri sovrani ai Prefetti, i quali possono disporre con proprio decreto la sospensione dell'attività dell'associazione o del movimento nell'àmbito della Provincia, qualora dagli organi di polizia giudiziaria sia stato inviato rapporto all'autorità giudiziaria per alcuno dei delitti preveduti nell'articolo 1, per legittimare le nostre apprensioni. E si consideri che il provvedimento di sospensione può essere originato anche dalla azione di un solo cittadino, indipendentemente dall'opera dei dirigenti dell'associazione.

È questo un disegno di legge governativo e perciò collegiale e dovrebbe essere sostenuto anche dal Ministro della giustizia, non soltanto da quello dell'interno. Sarebbe stato desiderabile, in carenza della Corte costituzionale, che il Ministro di giustizia avesse esaminato attentamente il disegno di legge o comunque fosse stato qui presente per rispondere alle nostre perplessità!

Ma occorre che io torni all'argomento che andavo svolgendo. È detto nella relazione del Governo: « Va, comunque, rilevato, in ordine alla norma in esame, che le attività incriminate debbono potersi riferire alle associazioni od ai movimenti e rivestire, quindi, un carattere collettivo ».

Mi ero proposto all'inizio della discussione di approfondire alcuni concetti per dare la dimostrazione documentata del pensiero del M.S.I. su alcuni aspetti poco chiari per coloro che sono fuori del partito, donde sorgono prevenzioni e perplessità verso il Movimento. Ma debbo dire che sono pochi coloro i quali con senso di responsabilità hanno seguìto la nostra attività onde pervenire a compiuta conoscenza delle finalità concrete del M.S.I. Da tempo ci troviamo ad essere oggetto di un'azione governativa di compressione che rafforza altri schieramenti politici, poichè la nostra forzata inattività va indubbiamente a vantaggio di altri gruppi; nè abbiamo come gli altri l'opportunità di far conoscere in ogni parte d'Italia chi siamo e che vogliamo essere ed operare nella vita nazionale.

Noi affermiamo che non intendiamo perseguire finalità proprie del fascismo e cioè la dittatura di una classe sull'altra, nè di riorganizzare uno Stato totalitario, e perciò non temiamo una legge onesta di repressione di attività fasciste.

Comportamento, dunque, di carattere collettivo, è detto nella relazione!

Qual'è la nostra organizzazione interna? Onorevoli senatori, io potrei anche non parlare dell'organizzazione del Movimento, e potrei non discuterne, perchè ogni partito dovrebbe potersi organizzare come meglio crede. Vorrò solo accennare che noi abbiamo assunto all'interno forme democratiche, poichè si perviene a tutte le cariche con designazione dal basso. E non dico di più.

Ma sento il dovere e la responsabilità di far conoscere, sulla base di documenti fondamentali della nostra organizzazione, che cosa è il Movimento sociale italiano, che cosa abbiamo detto fin dall'inizio della nostra attività e che cosa continuiamo a dire.

Noi abbiamo detto — come risulta dagli orientamenti programmatici del 1946 — quanto segue: « l'autorità dello Stato deve essere ristabilita. Partecipazione del popolo nella scelta dei suoi dirigenti e nelle decisioni più importanti della vita nazionale mediante *referendum*, da indirsi in primo luogo nei riguardi della Costituzione e del Trattato di pace; entro i limiti stabiliti dal costume morale, libertà di associazione, di parola, di stampa; l'unità e l'integrità territoriale e l'indipendenza della Patria devono essere rivendicate ».

Che cosa abbiamo detto poi, onorevoli senatori, nel nostro programma politico per le elezioni del 1948? Il M.S.I. sul piano della politica interna sostiene e propugna, quale fondamento primo e indispensabile di un sano e ben inteso ordinamento democratico, la parificazione di tutti i cittadini di fronte alla legge, di guisa che alla parità di doveri verso lo Stato, corrisponda parità di diritti. Lo Stato deve però profondamente rinnovarsi, ma non attraverso convulsioni catastrofiche, ma per opera di illuminate riforme, così da evitare la distruzione di quell'organismo statale che si vorrebbe riformare e l'eclissi, forse per lunghi secoli, dell'idea di Stato propria della civiltà europea. Noi chiediamo perciò, innanzi tutto, la solenne riaffermazione dell'autorità dello Stato e l'effettiva applicazione del divieto di formazioni paramilitari. Le forze di polizia devono essere accresciute, potenziate ed organizzate con criteri adeguati e messe in grado di costituire la salvaguardia della libertà dei cittadini; chiediamo che siano al più presto riformate in modo organico le leggi di pubblica sicurezza, così da tutelare efficacemente le libertà dei cittadini.

Ma ancora, onorevoli colleghi, che cosa abbiamo detto in occasione del primo congresso del M.S.I., congresso del 27-28 giugno 1948, a Napoli? Prendevamo impegno di validamente inserirci nel processo interno ed internazionale di revisione storica senza rinnegare, nè restaurare respingendo, tanto le rivendicazioni totali, quanto le condanne indiscriminate del passato, ponendoci sul terreno solidissimo della storia che non concepisce ritorni, ma che non tollera ingratitudini. « Negare il passato significa subire il presente e rinunciare all'avvenire ».

Non rinnegare, ma non restaurare.

Fondamentale è la nostra dichiarazione, e più tempo passa e sempre più si delinea una evoluzione chiarificatrice nel Movimento sociale italiano. La confluenza di altri uomini porta ad una utile puntualizzazione delle strutture e degli indirizzi politici interni ed esterni.

Abbiamo detto in merito alla politica interna nel secondo Congresso nazionale tenuto a Roma: sul piano della politica nazionale il Movimento sociale italiano, respingendo la definizione di movimento totalitario e conservatore data da altri partiti veramente totalitari e conservatori, si proclama l'unica forza politica atta a cementare l'unità del Paese.

Siamo stati quindi noi per primi a respingere la taccia di antidemocratici e ad affermare di non volere perseguire finalità totalitarie.

Ma oltre a questo atteggiamento, credo sia da tenersi conto degli ultimi atti, da due anni a questa parte, del Comitato centrale e della direzione del partito, ed anche degli ultimi orientamenti dei congressi provinciali. Il 22 novembre 1951 veniva approvato dal Comitato centrale un ordine del giorno ove, fra l'altro, è ribadito che: « il Movimento sociale conferma le deliberazioni del primo e del secondo

Congresso nazionale, e pertanto si respingeva l'accusa di tendenze dittatoriali e totalitarie, mentre si rivendicavano tutte le esperienze vissute dal popolo italiano, la quale costituisce patrimonio indistruttibile »; e si concludeva: il Comitato centrale dichiara: « che fino a quando non sarà dato di tenere il terzo Congresso nazionale, nè il Governo, nè il Parlamento avranno fondate ragioni di affermare che esso persegue finalità antidemocratiche, poichè spetta soltanto al Congresso di prendere decisioni dalle quali si potrebbe eventualmente concretare un mutamento di indirizzo nella politica fino ad oggi seguìta ». Infine, il Congresso provinciale di Roma, tenuto il 2 dicembre 1951, « respinge l'accusa di tendenze dittatoriali che viene subdolamente rivolta e conferma il principio dello Stato costituito sulla rappresentanza delle forze morali e degli interessi sociali ed economici espressa con il metodo elettivo ».

DE LUCA. Si tratta di una democrazia limitata.

FRANZA. È la nostra democrazia. Noi non escludiamo però la convivenza dei partiti nello Stato italiano donde rispetto delle minoranze e soprattutto tutela della libertà individuale, poichè riteniamo che la più grave colpa del fascismo fu proprio quella di aver menomata la personalità umana nella sua autonomia morale.

Ecco che cosa è il Movimento sociale per dichiarazioni fondamentali e conclusive che io responsabilmente riporto in questa Assemblea.

Recentemente, il presidente onorario del Movimento sociale italiano ha reso questa dichiarazione a « Il Tempo » (n. 338 del 1951): « Noi del Movimento sociale italiano abbiamo la ferma intenzione di rispettare il metodo democratico non solo per oggi, ma soprattutto per l'avvenire. Il metodo democratico però presuppone perfetta eguaglianza dei cittadini i quali debbono essere posti in condizione di non avere dubbi circa la completezza dello Stato democratico. L'esperienza in atto ci ha tuttavia delusi per faziosità, intendendo questa come disparità di trattamento, minacce di polizia, soffocamento di pensiero. Nè regge la tesi, da molti sostenuta, che proprio gli ex fascisti, di cui molti sono iscritti al M.S.I., non abbiano diritto ad invocare le libertà democratiche. Quando essi accettano il metodo democratico quale norma etica e politica essi intendono rispettarne le regole: sollevare contro di essi eccezioni, per i loro precedenti ideologici, non può che mettere in torto coloro che, detenendo il potere, hanno il dovere di dare per primi l'esempio della uguaglianza democratica di tutti i cittadini di fronte alla legge; si verrebbe così a respingere dal grembo della Nazione, per una ipotetica pregiudiziale, larga parte di cittadini che non hanno altra aspirazione che di servirla ».

Questo è per ora l'orientamento del partito, e chi segue da vicino la nostra attività, come ad esempio alcuni organi di stampa indipendente, riesce a meglio comprendere. « Il Tempo », sul n. 307 del 1951, ha detto: « Il proposito di giudicare in blocco il Movimento sociale come neofascismo, e perciò passibile dell'applicazione di un articolo punitivo della Costituzione, ci sembra assurdo, dannoso e impolitico. Nel Movimento sociale italiano vi sono moltissimi che accettano il giuoco democratico delle forze politiche e che perciò non si ha il diritto di mettere al bando. Se vi sono manifestazioni di piazza, di stampa delittuose, a norma delle leggi vigenti si puniscano, si cerchi con ciò di distinguere i buoni dai meno buoni, ma si faccia una politica nazionale, non una politica di fazione. Questo è il compito del Ministro dell'interno », ecc.

Ma in altro punto della relazione governativa sul disegno di legge si dice in sostanza: le proposizioni programmatiche sono quelle che sono, ma è facile superarne i limiti ed eludere i programmi e dare all'esterno dimostrazioni diverse da quelle formulate negli atti istituzionali.

Ed è stata prima cura del Governo, come è dato desumere dal disegno di legge, di tener conto prevalentemente dei soli fatti esteriori, come si rileva dalla lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge. D'altra parte il Ministro dell'interno in seno al Governo fece dichiarazioni molte precise nei confronti del Movimento sociale italiano, prima del varo del disegno di legge.

Le dichiarazioni del Ministro dell'interno furono riportate da « Il Tempo » sul n. 212 del 1950. Ve le leggo: « Tutte le manifestazioni pubbliche si aprono col saluto al duce ..., in esse

vengono sistematicamente rievocate figure del passato regime ed esaltate finalità ed ideologie del fascismo: il saluto romano è di prammatica.

« Il metodo della provocazione caratterizza il M.S.I. come caratterizzava a suo tempo il fascismo.

« I fatti più recenti dimostrerebbero che il M.S.I. ha la volontà di portare la lotta politica sulle piazze con assoluto disprezzo del metodo democratico ».

Quindi essendo queste le accuse, è mio dovere esaminarle. Prima però vorrei anche rispondere a quanto più volte è stato rilevato in Senato in occasione di pubblici dibattiti da oratori della maggioranza. L'onorevole Cingolani mi ha spesso interrotto quando ho accennato alla nostra stampa. Quei pochi che leggono i nostri giornali sono preoccupati per lo stile, per l'intonazione e per talune enunciazioni.

TUPINI. « Il Meridiano d'Italia» è un vostro giornale?

FRANZA. Sono giornali attribuiti al Movimento sociale italiano, giornali che, come dissi in altra occasione, conducono la loro lotta pel rinnovamento nazionale. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto quel che si poteva. Non si vorrà pretendere che il Movimento sociale italiano instauri nell'interno del Partito una dittatura. Il nostro è un Partito basato su concezioni democratiche, sul rispetto delle individualità. Attraverso i congressi ed i dibattiti di stampa sorgono naturalmente contrasti di idee, che sono fecondi per la vita del Partito. Preoccupato, però, per quel che ci si dice da parte opposta, il Partito ha cercato di intervenire per consigliare moderazione e, quando non è riuscito, ha dovuto addirittura sconfessare determinati atteggiamenti, compromettendo anche la coesione del Partito per legittima reazione di elementi che, essendo raccolti intorno a determinati organi di stampa, non hanno approvato l'atteggiamento del Partito nei riguardi della stampa. Ecco a che punto siamo giunti noi per preparare con pazienza una situazione di distensione, per preparare, debbo dire, la nostra salvezza di fronte alla pervicace aggressione dell'Esecutivo che cerca di soffocarci e di impedire da parte nostra ogni possibilità di affermazione nella vita del Paese, ogni possibilità di concorrere alla funzionalità dello Stato secondo la nostra concezione.

Ecco quindi quanto ha scritto il nostro giornale ufficiale « Lotta politica » il 1° dicembre 1951, nei confronti di « Asso di bastoni »: « Asso di bastoni » insiste nelle sue polemiche e nel suo fiancheggiamento, insiste al punto che non si sa bene se egli fiancheggi per polemizzare o polemizzi per fiancheggiare — come sempre è avvenuto quando il M.S.I. ha dovuto prendere decisioni di capitale importanza per il proprio avvenire —. A Roma si direbbe che non si riesce a capire se « Asso di bastoni » « c'è o ci fa »; se cioè esso con le sue continue campagne, i suoi atteggiamenti, le sue denigrazioni, le sue insinuazioni, voglia avvelenare il Partito, disgregandolo, per incoscienza od in base ad un disegno prestabilito ed oscuro.

« Nel dubbio, quindi, riteniamo opportuno cessare di occuparci del settimanale. Gli esponenti del M.S.I. che hanno dubbi sulla linea politica del Partito sanno dove, come e quando li potranno più efficacemente esprimere. Coloro i quali, invece, non appartengano al Partito, non potranno pretendere d'imporre al Partito le proprie tesi attraverso dubbie campagne di stampa condotte con insolente sufficienza, quasi che il M.S.I. fosse un pargolo trovatello con necessità di tutela da parte di padri nobili. Avevamo già scritto punto e basta, l' "Asso di bastoni" ha voluto indurci a specificare. Lo abbiamo fatto. Ci sembra di aver sopportato abbastanza e di avere data sufficiente corda ad un settimanale che col M.S.I. non ha niente a che fare. Per noi la conversazione è chiusa ».

DE PIETRO. Ma l'« Asso di Bastoni » rimane.

FRANZA. Non è compito nostro sopprimerlo. Noi stiamo ora esaminando l'atteggiamento del Movimento sociale nei confronti della stampa fiancheggiatrice.

DE LUCA. Ma chi perseguita il Movimento sociale? Questo progetto è contro il fascismo.

FRANZA. Nella relazione della Commissione di giustizia sul progetto è detto che questo disegno di legge è diretto contro il Movimento sociale italiano. Mio primo dovere è di chiarire sulla base dello statuto, dei documenti, delle mozioni approvate dai congressi, degli atteggiamenti diversi, qual'è l'indirizzo del Movimento sociale italiano.

GAVINA. Dimostratelo con i fatti.

FRANZA. Noi potremmo ammettere una legge che interpreti la XII disposizione transitoria della Costituzione e non proditoriamente operante contro il Movimento sociale.

DE PIETRO. In quale punto del parere della Commissione di giustizia è fatto cenno al Movimento sociale italiano?

FRANZA. Ve lo leggo: « La necessità di un'esplicita norma di attuazione della Costituzione, è evidente e resa tale da uno stato di cose che non è sfuggito all'attenzione del Governo della Repubblica. Vale a dire il propagarsi di un Movimento che, forte del diritto di vita dell'associazione accordata a tutti i cittadini dall'articolo 49 della Costituzione e pur astenendosi dal ricorso ai mezzi della legge del 1947, manifestamente rappresenta l'intento di costituzione di un partito che finirebbe con l'assumere apertamente carattere e magari nome di partito fascista ».

La Commissione di giustizia non ha fatto altro che rendersi eco di quanto d'altronde lo stesso Ministro dell'interno ha detto. Ho chiarito qual'è l'atteggiamento del Movimento sociale italiano nei confronti della stampa e, poichè si è fatto cenno al « Meridiano d'Italia », dirò che lo stesso giornale a seguito di una nostra presa di posizione ha scritto nel numero del 7 aprile 1951: « Importa rilevare il giudizio di gravità con cui la direzione del Movimento sociale italiano condanna le notizie pubblicate al di fuori dell'organo ufficiale del Movimento. Che si tratti di un tentativo d'instaurare il controllo sulla stampa?... Se la direzione scivolasse su questa china ridurrebbe il Movimento in un Ministero, i suoi dirigenti in funzionari, i suoi giornali in bollettini ». Ed infine che cosa abbiamo detto noi nel nostro organo ufficiale? Abbiamo detto: « Il riferimento agli organi di stampa, agli uomini, a ciò che essi dicono e a ciò che essi scrivono, anche quando l'immensa maggioranza degli aderenti al Partito non può ascoltare e non può quindi crearsi un'opinione, coinvolge le posizioni del Movimento di fronte alla pubblica opinione e, ciò che è ancora più grave, influisce sul mal disposto stato d'animo degli organi pubblici che devono svolgere la loro azione nei confronti del Partito dal Governo al Parlamento. È più facile sfruttare un errore che riconoscere le nostre buone intenzioni da parte dei nostri avversari politici ».

Più di questo la direzione del Movimento sociale italiano non poteva fare nei confronti della stampa che non è del Movimento. E non voglio leggere ciò che abbiamo scritto poi su « Il popolo d'Italia » e a chi attribuiamo questo giornale, basterà solo dire che abbiamo diramato una circolare a tutti i nostri inscritti perchè non acquistino questo giornale.

Avendo trattato della stampa dovrò dire delle persone, e ciò in riferimento ad una iniziativa dell'onorevole Ruini. Egli pone in una nuova formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge questo concetto: se i dirigenti provengono in gran parte dal fascismo, v'è qualificazione di associazione. Egli ciò ha fatto perchè ritiene forse che nel Movimento sociale italiano vi sia gran parte del fascismo. Già ho chiarito in altra occasione quale è il nostro atteggiamento nei confronti degli ex gerarchi fascisti e non lo ripeterò. Voglio leggere ora ciò che dicono gli ex fascisti. Riporterò qui in Senato la parola autorevole di Renzo Montagna che fu il capo della polizia della Repubblica sociale: «Ecco che una certa categoria di « missini » sembra non preoccupata d'altro — quanto leggo venne pubblicato su "Rivolta Ideale" del 3 gennaio: è un settimanale che si batte per la nostra buona causa e mantiene un atteggiamento veramente degno di rilievo — che di dimostrare che gli uomini del passato sono stati tutti dei traditori, dei vili o dei ladri, creando nei loro confronti un'atmosfera ingiustificata di sfiducia e di avversione. Questo atteggiamento inqualificabile e dannoso del Movimento dovrebbe andare, secondo le intenzioni di chi lo assunse, a favore di poche persone che ritengono di essere le esclusive eredi del « Verbo », che hanno tutto l'interesse di tenere ben spalancate le porte a coloro che possono rappresentare un pericolo alle loro sfrenate ambizioni personali. In questa maniera, distruggendo gli uomini, si debbono, per forza, distruggere del passato le opere ed è così che si viene fuori coi polpettoni e con le altre balordaggini del genere.

« Ed è vero peccato che ciò accada, specialmente se si pensa che viene così tenuta lontana una grande massa di elementi selezionati attraverso lunghi anni di non inutili espe-

rienze, che potrebbero fornire al Movimento quei quadri di uomini politici, di organizzatori e di tecnici dei quali difettano, in modo sensibile, anche i partiti maggiori ».

Si afferma dunque che il M.I.S. mantiene un atteggiamento per nulla comprensivo nei confronti degli ex gerarchi. Quelli di alto grado che sono nelle nostre file si contano sulle dita di due mani, e poichè si fa questione di persone, senza esaminare un aspetto particolarmente delicato del problema, il che coinvolgerebbe uomini militanti nei diversi partiti, riferisco quello che è stato scritto su « La Giustizia » da Vacirca: « O si vuol mirar alle persone del fascismo? Allora basterebbe una legge con un solo articolo: Tutti coloro che ebbero cariche nel partito fascista o del Governo fascista sono privati dei diritti politici vita natural durante. Semplice, eh? Non tanto. Perchè una simile legge, applicata sul serio porterebbe lo sterminio in molti partiti politici compreso quello che detiene il Governo ».

Ciò detto non posso però affermare — e sento tutta la responsabilità di quanto affermo — non posso dire che il M.S.I. non persegua determinate finalità che furono del fascismo. Non finalità dittatoriali, non finalità totalitarie, ma determinate concezioni ideologiche, in aderenza a concetti enunciati anche da uomini dell'estrema sinistra.

Basterebbe segnalare uno scritto di Silvio Guarnieri pubblicato nel 1947 da Einaudi. Il Guarnieri, uomo di estrema sinistra, ha pubblicato un libro sul « Carattere degli Italiani »: è uno studio completo che impone meditazione profonda anche da parte di chi, come me, non accetta talune impostazioni. Egli ha scritto: « Il fascismo è stato un insegnamento ed un invito, ci ha indicato che noi non possiamo arrestarci, chi assume una posizione antifascista e rimpiange il passato, i tempi giolittiani, è incongruente. Il fascismo aveva afferrato i termini del nostro problema di nazione assolutamente povera, capace di uno slancio rivoluzionario, non li aveva degradati in una posizione di piccolo borghese, di meschinità! Il fascismo fu una esperienza dalla quale non si può prescindere appunto per la sua esplicita volontà attivistica, appunto perchè proclamò e dimostrò di voler risolvere il problema italiano, ed alla sua prospettata soluzione volle dar tono ed aspetto definitivo ed inoltre perchè di tale soluzione volle far partecipe il popolo. Dobbiamo constatare che, per la prima volta nella storia, un capo del governo si rivolse al popolo affermando la sua volontà rivoluzionaria, rinnovatrice ».

È per questo quindi che intendiamo, sul piano morale, che siano onorati quegli italiani che l'8 settembre non schiusero le porte di casa allo straniero e che, il 25 aprile del 1945, non esultarono; intendiamo ristabilire all'interno, un clima di specchiata onestà ed educare i cittadini alla virtù del sacrificio. Evitare nuove defezioni nel momento delle prove supreme. Conseguire i confini sociali indispensabili al lavoro italiano e rendere operante la unione e la collaborazione di tutte le Nazioni superpopolate e sprovvedute onde preparare l'avvento effettivo dell'uguaglianza morale, giuridica, economica e sociale per tutti gli uomini. Sul piano sociale intendiamo applicare, come prima mèta, i princìpi corporativi e conseguire con ciò un adeguamento della concezione democratica per la difesa degli attuali ordinamenti che non intendiamo abolire ma perfezionare e pervenire quindi alla socializzazione.

Ed ora è tempo di ritornare alle affermazioni dell'onorevole Ministro dell'interno. Dirò qualcosa sulle « manifestazioni esterne, sui simbolismi, sulle provocazioni e sulla volontà di lotta violenta ».

Apologia, manifestazioni, simbolismo: c'è una legge, onorevoli senatori, quella del 1947. Di queste manifestazioni ve ne sono state e probabilmente ve ne saranno ancora: è nell'ordine normale delle cose. Non potrò dire che non ve ne siano state, nè posso affermare che, ad onta di tutto il nostro impegno, si possa impedire che ciò si verifichi nell'avvenire, nè potrà affermare il Ministro che, ad onta di tutte le leggi, ciò potrà essere da lui impedito nell'avvenire, perchè non ho mai visto una legge operante se contraria al sentimento. So che ogni legge la quale tenti di impedire la estrinsecazione del pensiero è una legge che non può bene operare. Quale sterile conquista sarebbe mai quella di far tacere? Quando mai nel tempo l'aver voluto impedire una espressione di pensiero è valso a modificarla?

Molti di voi lo sanno; coloro i quali, in altri tempi, hanno combattuto per i loro ideali sanno

che nessuna legge repressiva fu mai operante. Non possiamo perciò dire: riusciremo ad impedire queste manifestazioni; noi abbiamo soltanto il dovere di dire: faremo del nostro meglio per impedirle. Si consideri che abbiamo organizzata nell'interesse del Paese una forza considerevole di uomini i quali erano stati posti ai margini della vita nazionale e abbiamo dovuto affrontare compiti molto difficili. Quanti lutti abbiamo risparmiati alla Nazione, quante manifestazioni di giovani esasperati siamo riusciti ad evitare! Noi sappiamo di dover rispondere fisicamente nel Parlamento del nostro Partito, sentiamo questa responsabilità profondamente. Il nostro Partito ha operato come ha potuto. Sarebbe stato facile per noi reagire sulle piazze in determinate occasioni creando situazioni di pericolo e di disagio nel Paese. Quando una situazione di pericolo si stava, in certo modo, appena delineando per l'azione dei nostri avversari, io ho avuto cura di sollecitare la protezione del Governo per la tutela delle minoranze politiche. Era il tempo in cui non era possibile per il Movimento sociale italiano diffondere il proprio giornale neppure qui a Roma, poichè le aggressioni da parte comunista erano costanti, era il tempo in cui si incendiavano le nostre sedi. L'onorevole Roberti lesse innanzi alla Camera, nella seduta del 7 aprile 1950, un'impressionante elenco di aggressioni da noi patite.

Abbiamo avuto morti e feriti. Questa situazione si andò sviluppando fino all'aprile del 1950. Fu una situazione difficile; noi abbiamo fatto tutto il nostro dovere impedendo reazioni. Apologia, manifestazioni? Ci saranno state, ci potranno anche essere. Noi cercheremo di impedirle; se una legge vorrà imporre limitazioni in tal senso auguro al Ministro di riuscire ad impedirle anche nei riguardi di coloro che non appartengono al Movimento.

TUPINI. Se le impedirete voi, la legge non si applica.

FRANZA. Potrei dimostrare, per fatti di mia conoscenza avvenuti in un territorio ristrettissimo di tre Province, che tutti i procedimenti di apologia riguardavano persone non iscritte al Movimento.

TUPINI. In tal caso la legge non vi tocca.

FRANZA. Ma noi stiamo esaminando un aspetto complesso del problema. Io ho accennato prima ad un nuovo regolamento di rapporti tra partiti e Stato. I partiti non hanno personalità giuridica, i partiti non hanno il dovere di depositare i nomi dei propri iscritti presso gli uffici di pubblica sicurezza. Come si fa a regolare la vita dei partiti per esigere il rispetto delle norme limitative che stiamo esaminando? Come si stabilirà che una determinata persona è iscritta ad una data associazione politica per potere quindi risalire a questa ultima? Che cosa si intende fare insomma qui nel nostro Paese? Si vuole imporre davvero un nuovo regolamento di rapporti fra partiti e Stato o fra cittadini e Stato? Si vuole dunque introdurre questo nuovo principio? Abbiamo qui un disegno di legge di natura politica che si allontana dalla nostra tradizione, poichè fu nostro privilegio staccare il diritto dalle incerte zone della politica per assiderlo su basi giuridiche.

Fu infatti compito glorioso della scuola classica liberare il diritto penale da tutte le infiltrazioni di carattere politico che tendevano permearlo e deviarlo dalla sua alta funzione. Può o non può l'atteggiamento di un singolo determinare la qualificazione di un partito e portare all'identificazione di quel partito per restauratore del fascismo con le misure non di ordine cautelare, ma repressive che la legge prevede? Certamente sì; ma allora noi, onorevoli senatori, andiamo molto indietro nel tempo, poichè per quanto io ricordo soltanto nel diritto canonico esistono oggi norme in virtù delle quali, per il fatto di uno solo, si può sciogliere una collettività. Ciò era possibile nel diritto antico quando venivano operate repressioni della « civitas » come tale, per l'attività di un solo componente. Io questo domando agli onorevoli senatori. Se questa legge sarà varata noi dovremo sentire la responsabilità di difenderci; tenteremo di difenderci nell'interno del partito, attraverso disposizioni disciplinari rigorose. Ma come si farà, quando questa difesa noi avremo attuato all'interno del partito, ad impedire che una mente malsana, un uomo sprovveduto di equilibrio — e ce ne sono tanti nel nostro Paese — agisca in modo da compromettere tutta la collettività associata? Compito difficile quindi è il nostro. (*Interruzione del senatore Tommasini*). Ma in sostanza, onorevole Tommasini, se si vuole senz'altro che il

Movimento sociale italiano scompaia, se si vuole impedirci di spiegare nel territorio nazionale ogni attività politica, ed escluderci dalla vita politica attiva è tutt'altra cosa. Ma non si dica allora che è previsto uno strumento legislativo normale ed innocuo per un mero regolamento di attività qualificata neo-fascista.

Quando noi abbiamo scritto su uno dei nostri giornali fiancheggiatori espressioni come quelle che tra un momento avrò l'onore di leggervi, che cosa potremmo fare di più?

In data 9 novembre 1950, come si vede in tempo lontano, su « Rivolta Ideale » abbiamo scritto questo: « Non avremmo espresso completamente il nostro pensiero, del resto ben noto ai fedeli lettori che ci seguono da anni, se non dicessimo ancora una volta che certe manifestazioni anacronistiche, certi gesti, certi riti disueti, certe escandescenze giovanili, certe esaltazioni spesso esagerate, a volte ridicole, sempre inopportune e d'altronde non accettate nè condivise dalla massa degli aderenti al nostro Movimento, sembrano fatte apposta, quasi fossero opera di agenti provocatori, per fornire al Governo il pretesto ricercato d'infierire contro un Partito che, a fianco di pochi fanatici e di pochi interessati di scarsa intelligenza e negati del tutto alla politica, conta fra le sue file masse di uomini seri, devoti alla Patria, preparati alla vita pubblica, rispettosi della legge e che nella vita militare e nella vita civile hanno sempre dato prove luminose di valore, di abnegazione, di operosità, di equilibrio morale e d'alto civismo ».

Questo noi abbiamo scritto, e le manifestazioni chiassose, onorevoli senatori, le abbiamo impedite. Quando io, ad esempio, in occasione di un pubblico comizio in una grande città d'Italia, mi sono trovato al cospetto di alcuni che dimostravano particolari atteggiamenti apologetici, ho detto che non avrei potuto continuare il comizio se quel comportamento non fosse cessato.

OGGIANO. Allora ci sono!

FRANZA. Ma certo e non è il caso di scandalizzarsi. Noi facciamo il possibile allo scopo di evitare manifestazioni che spessissimo non provengono neppure da iscritti al nostro Partito. Ci sono, ma da parte nostra — è questo che desidero sottolineare — si è fatto quanto era possibile per impedirle.

Metodo della provocazione. Circa il metodo della provocazione possiamo dire che è definitivamente storicamente accertato ormai attraverso le ultime sentenze della Magistratura, anche per i fatti della Garbatella, che i provocati siamo stati sempre e soltanto noi. Noi abbiamo in ogni occasione esercitato il diritto naturale di legittima difesa.

Volontà di lotta violenta. Per quanto riguarda la nostra volontà di agire nel metodo democratico, sento il dovere di riportare qui in pubblico Parlamento le dichiarazioni fatte in tempo non sospetto dall'onorevole De Marsanich, segretario nazionale del Movimento. Egli ha scritto su « Lotta politica » del 5 novembre 1950: « La tecnica moderna e le oligarchie che imperversano sono in grado di sventare qualsiasi atto insurrezionale. D'altra parte un popolo stanco di violenze organizzate non darebbe credito ad un programma di conquista del potere con la forza ».

La storia non si ripete e quando si ripete è una farsa. Quindi nessuna lontana intenzione di ricorso a metodi di violenza. Non credo che queste citazioni non debbano valere a determinare una più serena valutazione del Movimento sociale italiano. Io ho voluto indicare fonti che provengono dai nostri organi istituzionali e dai giornali ufficiali o da uomini qualificati del Partito. Quindi, onorevoli senatori, se questo è stato il nostro atteggiamento, se per quanto riguarda gli statuti, le mozioni, i punti programmatici e l'organizzazione interna, se per quanto riguarda il comportamento esterno nessun serio rilievo può essere mosso al Movimento sociale, ho bene il diritto di porre qui una domanda non al Ministro dell'interno, ma al Ministro di grazia e giustizia. Quante sentenze definitive di condanna ci sono state nei riguardi di nostri iscritti? Vi è una legge che ha vita dal 1947 e l'articolo 7 di questa legge prevede appunto la repressione di manifestazioni esteriori di apologia. Il Ministro di grazia e giustizia, se fosse presente, potrebbe dirmi oggi quante sono le sentenze definitive. Poichè queste sentenze — il Ministro non potrà smentirmi — sono poche e rare, perchè gli iscritti al Movimento sociale sono uomini che hanno sentito la preoccupazione di contenersi nei limiti di disciplina indicati dal Partito, allora ho il diritto di affermare che

noi non abbiamo provocato questa legge, non l'abbiamo provocata col nostro atteggiamento.

Eppure questa legge è contro di noi e uomini politici sensibili, quali noi siamo, non possono non avvertire la gravità del pericolo che con questa legge viene a manifestarsi nella vita del Paese. Nessuno mai potrà affermare responsabilmente che in un determinato momento si sia rivelato una seria preoccupazione per l'ordine democratico a causa delle forze del Movimento sociale italiano o a causa di altre forze qualificate neo-fasciste. E perciò abbiamo bene il diritto di dire che questa legge da noi non provocata è contro di noi. Lo ha detto, del resto, il Ministro dell'interno a Torino: « comunisti e il Movimento sociale italiano sono nemici della democrazia e perciò avversari per programma alla formazione d'una coscienza nazionale quale noi auspichiamo. Sarebbe stolto lasciare che accanto al comunismo si riformi un altro movimento a destra ».

È stato ciò tenuto per certo, d'altra parte, come ho già accennato prima, dalla stampa indipendente; potrei leggervi un articolo di Ansaldo sul « Mattino » di Napoli, ma vi risparmio una lunga lettura. Vi dico che noi non sentivamo il bisogno di una legge per vivere rettamente, secondo le norme della Costituzione e nell'àmbito delle leggi vigenti. E il Governo non doveva sentire la necessità di imporla.

La critica al disegno di legge deve essere fatta con brevità, con la brevità che mi è consueta e chiedo scusa se oggi eccezionalmente parlo a lungo, me lo impone la complessità della materia. La legge dice all'articolo 1: « Chiunque promuove o organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica ai dirigenti. « Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni ».

Quando si ha la ricostituzione del disciolto partito fascista, onorevoli senatori? Lo dice l'articolo 2 della legge: « Ai fini dell'articolo 1, comma primo, si ha la ricostituzione del disciolto partito fascista, quando l'associazione o il movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista ».

Ho accennato nella pregiudiziale che le finalità sostanziali ed antidemocratiche proprie del partito fascista sono: partito unico, milizia di parte, dittatura, svilimento del Parlamento, menomazione della libertà individuale. Questi sono gli aspetti salienti del partito fascista: pervenire alla instaurazione del totalitarismo, sono gli aspetti presi in considerazione nell'articolo 17 del *diktat* e presi in considerazione nella relazione Bettiol che accompagnò il primo progetto. Il disegno di legge avrebbe dovuto contemplare la repressione di tali attività. Ed invece siamo portati a rilevare, onorevoli senatori, che si persegue la repressione di associazioni che agiscono nel rispetto del metodo democratico, appena che esse enuncino finalità antidemocratiche.

Per giustificarne la repressione, in applicazione del disegno di legge, dunque basterà la enunciazione di finalità antidemocratiche. Se ipotesi delittuosa siffatta, siffatta configurazione sarà approvata dal Senato noi dovremmo conformare il nostro atteggiamento a questo dettato legislativo. Ma dovremmo sapere che cosa nei pubblici comizi e nella stampa ci sarà lecito dire per evitare il pericolo di enunciare finalità che abbiano sia pure apparentemente aspetto antidemocratico, proprio del partito fascista. Sarà sufficiente l'incriminazione generica d'aver enunciato « finalità antidemocratiche » proprie del partito fascista e proprie anche di altri partiti politici che hanno una propria concezione ideologica alla cui base è il problema della funzionalità dello Stato, per incorrere nelle sanzioni di ricostituzione del partito fascista? Ma come è possibile delimitare il concetto di « perseguire finalità antidemocratiche » oltre quelle note come esaltazione del totalitarismo, la cui sola enunciazione porta già per se stessa, onorevole Tupini, senza bisogno che sussistano altri fatti o manifestazioni alla configurazione della ricostruzione del partito fascista? Non è più necessaria nemmeno la sussistenza della organizzazione militare o paramilitare dell'associazione, basterà l'enunciazione di finalità comunque antidemocratiche, per incorrere nel delitto di ricostituzione. Ma allora debbo porre una domanda: il Senato intende abbandonare il principio tradizionale *cogitationis poenam nemo patitur!* Perchè sancire il divieto di perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, vuol dire rinnegare il principio da me enunciato. È chiaro che viene istituito un divieto di esprimere il proprio

pensiero e si determina quindi una situazione di disparità tra i cittadini, poichè alcuni potranno esporre il proprio convincimento in merito alla democrazia, di cui, attraverso questa norma si intende proteggere e stabilizzare il vago concetto, altri non avranno il diritto di esprimere le proprie ideologie in merito a princìpi ritenuti non democratici. E basterà, onorevoli senatori, l'esaltazione dei metodi propri del predetto partito, delle persone, dei princìpi per aversi come ipotesi delittuosa la ricostituzione del partito fascista.

A questo punto occorrerà prospettare ancora altre perplessità: finchè si parla di metodi e di fatti possiamo essere d'accordo, perchè sono aspetti particolari che verrebbero in considerazione, ma quando si parla di persone e di princìpi, i princìpi sono per lo più vincolati agli esponenti, dovremmo cominciare a catalogare questi princìpi per stabilire quali possano essere professati e quali no! La legge si presta a delle ambiguità di interpretazione che metteranno l'interprete in serio disagio, perchè nessuno potrà dire cosa è lecito esprimere in merito a princìpi, e ve ne sono molti, ancor fermi nella nostra legislazione; tanti sono stati accolti dal regime democratico; altri troveranno ingresso nell'ordinamento dello Stato, tenuto conto di alcuni orientamenti del Partito di maggioranza. Noi non sappiamo che cosa sarà possibile esaltare, donde direi che su questo punto se possibile occorrerebbe una ben precisa formulazione, in modo da dare al cittadino tranquillità e chiarezza e in modo che l'interprete possa avere uno strumento migliore di quello del 1947, tanto criticato.

Ed ancora altra perplessità. Quando si dice: « Ovvero compie manifestazioni esteriori di carattere fascista» si intende far riferimento all'attività dell'associazione in sè stessa o si vuol contemplare l'attività dell'iscritto? Ed ancora nell'ipotesi dell'articolo 3, ove non viene in considerazione attività confluente ai fini della riorganizzazione del partito fascista, perchè sono previsti atti individuali, si può anche perseguire il cittadino non associato? È da ritenere di sì, secondo la lettera del disegno di legge, ma lo chiedo perchè mi sembra inaudito, poichè si incorrerebbe in una chiara violazione della Costituzione. La XII disposizione transitoria, che deriva dall'articolo 49, pone il divieto di riorganizzazione del partito fascista. Nessuno potrà affermare che l'atto individuale di un cittadino non associato possa portare a riorganizzare il partito, e allora la norma non andrebbe applicata al cittadino che, secondo la Costituzione, dovrebbe poter manifestare liberamente. Ma per questo cittadino non associato devo implorare un po' di pietà in quanto egli, se condannato, verrebbe privato di tutti i diritti civili e politici, perchè gli verranno applicati, quali pene accessorie, le sanzioni previste dall'articolo 28 del Codice penale. Infatti si dice nel disegno di legge:

« La condanna per i delitti di cui sopra importa la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma primo, del Codice penale ».

Egli non potrà quindi, se ha impiego, rimanervi: avrà l'interdizione dai pubblici impieghi; se riveste cariche amministrative, parlamentari ecc., le perderà; non avrà diritto al voto. Questo cittadino isolato, il quale, in un momento di euforia, di ubriachezza (e l'ubriachezza, se non è accidentale, non può valere ad esimere da responsabilità), si sentirà trascinato all'esaltazione d'uomini e princìpi del fascismo, sarà un uomo perduto, verrà messo al bando della vita nazionale.

Ecco l'enormità incredibile del disegno di legge, che secondo la relazione comminerebbe pene più attenuate di quelle previste nella legge precedente. E le pene accessorie?

Ma quello che mi è sembrato veramente grave — argomento già accennato e su cui devo tornare — è questo: Esiste violazione del principio costituzionale che stabilisce: « la responsabilità penale che è personale ». La responsabilità si estende a terzi estranei al fatto criminoso? Secondo il disegno di legge, sì!

PRESIDENTE. Onorevole Franza, la prego di concludere.

FRANZA. Onorevole Presidente, questo è argomento fondamentale, ma mi avvio alla conclusione sebbene con rincrescimento. Il nostro ordinamento prevede una responsabilità presunta od obiettiva nell'àmbito del diritto privato. Ad esempio: il proprietario dell'albergo è responsabile dei danni subìti dal viaggiatore

per distruzione e dispersione del bagaglio, quale che sia stata la causa del danno; nel campo infortunistico è stato introdotto il concetto della responsabilità presunta; nel campo penale vi è una sola applicazione per la stampa, il direttore di un quotidiano risponde di tutto ciò che viene scritto nel giornale, nel presupposto di una *culpa in vigilando,* donde si richiede una maggiore diligenza da parte del responsabile. Ma nel campo del diritto penale, specialmente nel campo dei diritti politici, onorevoli senatori, mai fino ad oggi è stata ammessa una presunzione assoluta di responsabilità. Ora apprendiamo che colui il quale partecipa all'associazione riconosciuta come reincarnante il partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni. Sicchè, un fatto isolato che avvenga in periferia da parte di un qualche cittadino, se tale da portare alla configurazione di associazione ricostitutrice del partito fascista, automaticamente darà luogo a procedimento per responsabilità obiettiva o presunta a carico dei dirigenti e dei partecipi dell'associazione; di una massa di cittadini incolpevoli, che magari hanno respinto e deprecato l'atteggiamento del singolo; che non l'hanno voluto nè determinato e che hanno conformato la propria attività secondo i dettami della legge. Una massa di cittadini può essere così perseguita e condannata. Non dovrò fare commenti!

E giungo alla conclusione con un ultimo rilievo. Purtroppo, dovendo concludere, non potrò occuparmi delle restrizioni sulla stampa.

Onorevoli senatori, si deve attribuire all'esecutivo la possibilità di sciogliere l'associazione? Io ho già fatto dei cenni: la denuncia può essere infondata, la denuncia non fa sorgere il procedimento penale; la denuncia non è un atto valido ai fini della prova. Ma il Prefetto — e qui sarebbe necessaria una regolamentazione procedurale per indicare in che modo il Prefetto dovrà venire in possesso della denuncia — potrà sciogliere l'organizzazione. Questa disposizione mi richiama alla mente la proposta Gullo dinanzi alla Camera dei deputati. Fu proprio l'onorevole Gullo che propose un emendamento della legge del 1947 in virtù del quale egli chiedeva che si conferisse al Prefetto e al Ministro degli interni, a seguito di denunzia, il potere cautelare di impedire l'ulteriore attività dell'associazione. Vi fu uno schieramento nettissimo in quella occasione; lo stesso Ministro degli interni votò contro l'emendamento, che fu respinto con 171 voti. Ora egli stesso lo ripropone.

Ho detto all'inizio della discussione, e ritengo di dover ripetere qui, che la ragione della legge sta proprio in questo potere che il Ministro degli interni ha voluto per sè, ed in ciò sono d'accordo con la relazione di minoranza, ma mi auguro e spero che anche su questo punto il Senato vorrà introdurre emendamenti sostanziali, poichè sarebbe bene tenere a base sempre una decisione del magistrato, e questo potrebbe intervenire anche immediatamente, tenuto conto che nel disegno di legge si prevede il procedimento per direttissima. Si potrebbe tutt'al più anche giungere al punto di sancire che la decisione del magistrato, anche se impugnata, potrebbe essere resa esecutiva da parte del Governo. E ripeto: tenuto conto che è previsto il procedimento per direttissima, la perdita di pochi giorni non dovrebbe destare preoccupazioni.

Onorevoli senatori, io credo di aver esposto quanto era mio dovere dire in merito alla legge e in merito al partito del quale faccio parte. Ma ciò che ho potuto dire non è tutto quello che io avrei voluto dire qui in Senato. Avrei voluto poter parlare su determinati problemi con maggiore chiarezza; il che non mi è stato possibile.

DONATI, *relatore di maggioranza.* Non per colpa dell'Assemblea.

FRANZA. Con maggior chiarezza: nel senso che alcuni orientamenti del mio partito andavano forse meglio chiariti e precisati da me, il che non mi è stato possibile perchè da due anni chiediamo invano di tenere il Congresso, superiore assise del Partito.

Non possiamo negare che su alcuni punti, per l'unità morale e politica del Movimento e per una migliore comprensione da parte altrui delle nostre finalità occorrerà pervenire a più nette precisazioni. Dobbiamo ben fissare, per esempio, quale è la politica del partito in relazione a determinati indirizzi politici di carattere generale e particolare che va assumendo il Paese all'interno ed all'esterno. Dobbiamo anche meglio precisare quale politica il Movimento intende preporsi ed attuare per l'avve-

nire del Paese. Dobbiamo anche risolvere questioni di ordine organizzativo. Per questo abbiamo indetto il congresso nazionale, ed al rifiuto più volte opposto abbiamo risposto con la maggiore prudenza possibile: siamo restati nella legalità. Ci siamo rivolti al Capo dello Stato volendo con ciò sottolineare l'ortodossia costituzionale e democratica delle nostre azioni; ci siamo rivolti agli uomini del Governo con rispetto e dignità; siamo riusciti ad impedire un congresso clandestino, il che sarebbe stato possibile attuare; abbiamo creduto più corretto investire della questione il Parlamento. Così operando abbiamo contribuito al consolidamento dell'ordine democratico ed abbiamo risparmiato apprensioni al Paese.

Ora, al cospetto di questo disegno di legge, che è soprattutto diretto contro il Movimento sociale italiano, ho l'onore di rivolgere un appello agli uomini democratici di questa Assemblea, per evitare che venga approvata una legge non rispondente al dettato costituzionale, una legge liberticida. Noi sapremo dopo il voto del Parlamento se la Carta costituzionale dovrà ancora essere legge fondamentale comune di tutti gli italiani, e questo voto determinerà il nostro orientamento nell'azione futura.

Nutro fiducia, per la conoscenza che ho di molti uomini di questa Assemblea e per la stima che io sento per essi, nutro fiducia che, se una legge per la repressione del fascismo si riterrà di emanare, questa legge sarà rispettosa del dettato costituzionale e vorrà essere soltanto un elemento di equilibrio posto a base di una pacifica convivenza di tutti i cittadini del nostro Paese.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Presentazione di disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di rico del Ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Variazione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (2129).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commssione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Ritiro di disegno di legge d'iniziativa del senatore Lodato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Lodato ha dichiarato, in data odierna, di ritirare il disegno di legge, da lui presentato: « Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione » (1377).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GAVINA, *Segretario*:

Al Ministro delle finanze, per conoscere in base a quali criteri di opportunità e di convenienza si è ritenuto di provvedere col decreto ministeriale 31 luglio 1950 alla proroga per anni sei a decorrere dal 1° gennaio 1951 delle convenzioni annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, e successive modificazioni, colle quali convenzioni veniva abilito il monopolio statale di vendita dei fiammiferi e veniva costituito un consorzio per la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi e degli apparecchi di accensione azionati da pietra focaia occorrenti pel consumo nazionale (385).

SINFORIANI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere: *a*) con quali criteri venne prov-

veduto nel marzo 1950 da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione alla vendita, mediante pubblica gara, dell'olio di gestione statale ex ammasso, dislocato presso i Consorzi agrari provinciali; quale fu l'andamento e l'esito della gara, se ritiene che la gara si sia svolta normalmente oppure non sia stata turbata da manovre, che ne hanno impedito il regolare svolgimento; se gli risulta che nella rivendita dell'olio ex ammasso da parte dell'aggiudicataria Federazione dei consorzi agrari siano state commesse frodi ai danni del fisco; come viene esercitato il controllo da parte dello Stato sull'attività della Federazione dei consorzi agrari; *b*) se ritiene conforme agli scopi della Federazione dei consorzi agrari, quali risultano fissati dalla legge, l'acquisto di giornali da parte della stessa (386).

SINFORIANI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i criteri con i quali si provvede all'assistenza in favore degli alluvionati adunati nei centri di raccolta e dei cittadini rimasti o ritornati nelle zone colpite dall'alluvione (387).

MERLIN Angelina.

PRESIDENTE. Queste interpellanze saranno svolte nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GAVINA, *Segretario*:

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, al fine di conoscere per quali ragioni il decreto ministeriale relativo alla ricostruzione della Biblioteca comunale di Viterbo non abbia avuto ancora esecuzione (1933).

ALBERTI Giuseppe.

Al Ministro dell'interno, per sapere a quali criteri si sono ispirate le autorità di Milano nel vietare le visite agli alluvionati del Po, raccolti nelle scuole.

Tale divieto non può spiegarsi neppure con la necessaria disciplina dei campi di concentramento, se si estende anche ai parlamentari.

L'interrogante, senatrice del collegio di Adria, recatasi, il pomeriggio del 29 dicembre, nelle scuole di via Vignola e di Viale Mugello, ha dovuto attendere oltre mezz'ora in ognuna delle due portinerie che si chiedesse un particolare permesso alla Prefettura e alla Questura per poter salutare e confortare i cittadini dai quali ha avuto il mandato parlamentare (1934-*Urgenza*).

MERLIN Angelina.

Ai Ministri dei trasporti e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare affinchè il popoloso quartiere di Monte Sacro di Roma abbia a godere di trasporti celeri e comodi per l'allacciamento con i rioni principali della città, specialmente con la Stazione Termini, come già li ebbe prima dell'ultima guerra (1935).

MENGHI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza:

1) del trattamento usato agli alluvionati sistemati presso la Croce Rossa di corso Guglielmo Marconi, 30 - Torino, e quali provvedimenti intenda prendere perchè tutto ciò abbia a cessare;

2) della mancata distribuzione durante il periodo delle feste, di un pacco contenente chilogrammi 5 di farina a persona, una bottiglia di olio, un chilogrammo di zucchero e una scatola di latte condensato a tutte le famiglie sinistrate e rimaste sul luogo; come da accordo preso in sede di Comitato nazionale di soccorso nella seduta del 20 dicembre 1951 (1936-*Urgenza*).

BOLOGNESI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere i motivi che lo hanno indotto, prima a concedere, e poi a sospendere e a negare la concessione alla Cooperativa braccianti di Portalbera (Pavia) di 51 ettari circa di terreno golenale demaniale (1937).

CANEVARI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro del tesoro, per conoscere i provvedimenti adottati o da adottarsi a sollievo dell'agricoltura della zona del Basso Pavese così duramente colpita dalle recenti alluvioni, e per sentire se — considerata la urgente necessità di portare a compimento le previste opere e di integrarle con quelle per la irrigazione della zona stessa per conseguirvi una maggiore produzione agricola — non ritengano giusto e necessario che l'attuale consorzio sia classificato consorzio di bonifica (1938).

CANEVARI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se approva l'operato di una sorvegliante alla mensa degli alluvionati presso l'Ordine di Malta in Padova, che con modi inurbani vietava, l'11 gennaio 1952, l'accesso alla interrogante, e se, riconoscendo che un tale comportamento è inumano e antidemocratico, non ritenga doveroso per lo Stato assistere i cittadini del Polesine, senza servirsi dell'opera di soccorso di Enti e di Associazioni che si considerano alla stregua di reclusi, od oggetto di monopolio, a scopo di speculazione morale, religiosa e politica (1939-*Urgenza*).

MERLIN Angelina.

Al Ministro per l'agricoltura e le foreste, per conoscere le ragioni per le quali tuttora è aperto un ufficio dell'Ispettorato dell'agricoltura a Monselice, ufficio che deve servire per gli agricoltori alluvionati del Polesine.

Le ragioni particolari, che possono aver ritenuto opportuno di creare tale ufficio all'inizio in provincia di Padova oggi non sussistono più e l'ufficio deve essere aperto a Rovigo (1940).

MERLIN Umberto.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se il Ministero sia a conoscenza che l'afflusso delle acque dell'Adige al mare è seriamente ostacolato da banchi di sabbia che le ultime alluvioni hanno accumulato alla foce, in modo da ostruire uno dei rami del delta dell'Adige.

È urgente provvedere con opportune macchine escavatrici e provvedere in tempo prima delle piene primaverili (1941).

MERLIN Umberto.

Al Ministro per l'agricoltura e le foreste, per conoscere i criteri in base ai quali avvenne il riparto dei cinque miliardi disposti con la legge 10 gennaio 1951, n. 3, quali contributi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole delle zone alluvionate.

Al Veneto (non al solo Polesine) vennero assegnati due miliardi, somma assolutamente insufficiente per le prime e più urgenti necessità (1942).

MERLIN Umberto.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, anche in relazione con le sue interrogazioni concernenti l'occupazione, in Roma, di ben 7.000 vani circa per uffici statali, inutilmente proposte per un coscienzioso e consapevole esame del problema delle abitazioni, e per un richiamo alla necessità di riduzione, semplificazione e sveltimento di uffici, desidera avere la giustificazione del progetto di un nuovo edificio in Roma, e nel centro della città, ormai reso impraticabile, e sapere come l'Amministrazione dello Stato, che egli presiede, possa aver consentito la spesa certamente ingente e gravissima nell'attuale situazione finanziaria, e il danno alla popolazione di Roma costretta ad assistere a insensate demolizioni di stabili, mentre tanti edifici esistono in zone periferiche e molti di essi non utilizzati, come quelli dell'E. 42, quello per il Ministero degli esteri alla Farnesina ecc. (1943).

CONTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri: col più fervido riconoscimento del valore artistico di alcuni disegni per francobolli e per marche da bollo ed altre, l'interrogante desidera sapere: 1° se i Ministeri competenti abbiano considerato la opportunità di ridurre il formato di quei mezzi di affrancazione postale e di tassazione e certificazione, perchè il pubblico non sia più obbligato a una fatica per la quale l'appli-

cazione del francobollo, della marca e di più marche, sia possibile senza riduzione dello spazio necessario per l'indirizzo su corrispondenza e per scritturazioni su documenti; 2° se sia stato, anche dal Ministero del bilancio, calcolato l'eccesso della spesa per una produzione che può ben essere artistica, ma che dev'essere anche economica e, per il pubblico, più gradita (1944).

CONTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere i precisi programmi di esplorazione di lavori e di sfruttamento minerario delle provincie di Pesaro e di Forlì con particolare riguardo ai giacimenti di zolfo, lignite, petrolio e con riferimento alle concessioni e autorizzazioni in corso e in pendenza (2062).

BRASCHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere il programma di sistemazione e di allargamento stradale riguardante le comunicazioni (strada n. 71) della Vallata del Savio (Forlì) con Cesenatico e con Ravenna (2063).

BRASCHI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere il programma dei lavori di completamento e ricostruzione della ferrovia Faenza-Firenze (ordine e portata dei lavori, itinerario, ecc.) che tengono in ansiosa attesa le popolazioni interessate (2064).

BRASCHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponde a verità, come asserisce il Provveditorato agli studi di Cagliari, che il Ministero non ha ancora inviato i fondi necessari per corrispondere lo stipendio del dicembre 1951 agli insegnanti dei circoli di Quartu, Dolianova, Oristano, Cabras, Santu Lussurgiu e l'indennità di studio agli insegnanti dell'intera provincia i quali tutti non sono ancora stati soddisfatti dei loro averi (2065).

SPANO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per i quali, all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, inviò una circolare telegrafica ai capi degli uffici giudiziari disponendo che non venissero confermati in servizio i commessi autorizzati che avevano superato i 65 anni e quelli che erano pensionati dello Stato (disposizione che fu poi revocata solo per quest'ultima categoria) e ciò in aperto contrasto con gli articoli 152 e 161 della legge citata e con l'applicazione che a tali norme avevano già dato i capi degli uffici giudiziari proponendo per la conferma anche tali commessi. Si rileva che la disposizione ministeriale, oltre a mettere sul lastrico funzionari che continuavano a compiere ottimo servizio, cagiona gravi inconvenienti nell'amministrazione della giustizia in numerose sedi in cui si vanno già verificando notevoli ritardi nella notificazione degli atti (2066).

BERLINGUER.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se e quando intenda dare più ampia utilizzazione alla stazione Roma Tiburtina che è costata somme ingenti per essere ricostruita e modernamente sistemata e che resta ancora quasi completamente inattiva mentre il suo uso varrebbe a decongestionare il traffico irrazionalmente accentrato nella stazione Termini e a favorire i sempre più popolosi quartieri adiacenti e le vicine borgate (2067).

BERLINGUER.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, anche in relazione alle dichiarazioni di eminenti clinici al « Giornale d'Italia » intorno alle ricerche e agli studi sul cancro della dottoressa Fonti Jolles, non si debbano disporre rigorosi accertamenti scientifici e indagini accurate dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, tendenti a precisare il valore delle ricerche e l'attendibilità delle convinzioni della dottoressa Fonti che le ha dichiarate (2068).

CONTI.

Al Ministro per l'agricoltura e le foreste, per sapere se intenda prendere tempestivi provve-

dimenti perchè nel prossimo anno non abbia a ripetersi lo scempio recentemente compiuto nei nostri boschi così necessari ai bisogni del regime idrico nazionale ed a quelli di una previdente agricoltura, per il rito festivo degli alberi natalizi.

A tale rito potrà essere opportunamente e adeguatamente provveduto sia con apposite coltivazioni, che saranno tra l'altro oltremodo redditizie, sia con i cimali delle piante regolarmente abbattute; facendosi espresso divieto di tagliare giovani arbusti, o sradicare alberelli in pieno sviluppo (2069).

PERSICO.

Al Ministro Presidente del Comitato per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se creda di prendere in considerazione un antico voto della popolazione della costiera amalfitana e dell'Agro Nocerino per la costruzione, da parte della Cassa del Mezzogiorno, di un tunnel che metta tra loro in comunicazione quelle fertili plaghe, dando sulla costiera l'accesso al suo naturale retroterra, che è la valle del fiume Sarno, ed offrendo a tale retroterra il diretto accesso sul mare.

Va rilevata la grande utilità dell'opera che risolverebbe il problema delle comunicazioni tra due cospicui centri della provincia di Salerno e sarebbe di rilevante valore turistico.

L'interrogante chiede all'onorevole Ministro, Presidente del Comitato per la Cassa del Mezzogiorno, se, intanto, non ritenga opportuno d'interessare il Ministro dei lavori pubblici perchè ordini ai propri uffici lo studio di tale problema, onde ottenere dati concreti sulla invocata costruzione (2070).

LANZARA.

Ai Ministri per l'industria ed il commercio e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per cui, essendo sorta la necessità della sostituzione dei Vice Commissari del Consorzio nazionale canapa, non vi abbiano provveduto tenendo conto del diritto e delle necessità dei canapicoltori meridionali di avere un proprio diretto rappresentante nel Consorzio, come per il passato, e non abbiano poi preferito un agricoltore ad un industriale.

Si chiede, inoltre, di sapere se e per quanto sia prevista la ormai opportuna cessazione della gestione commissariale del Consorzio nazionale canapa (2071).

SANTONASTASO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui non sono stati finora applicati in favore degli interessati gli articoli 56 e 72 della legge sulle pensioni di guerra, relativi alla concessione di lire 42.000 annue per assegno di previdenza (2072).

TIGNINO.

PRESIDENTE. Il Ministro competente sarà invitato ad indicare il giorno in cui potrà rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Desidererei che la mia interrogazione sulla situazione alto-atesina (1915) fosse inserita nell'ordine del giorno della seduta della prossima settimana destinata alle interrogazioni e alle interpellanze. Faccio presente che sono d'accordo con la Presidenza del Consiglio perchè questa interrogazione sia svolta al più presto.

PRESIDENTE. Domando al Governo se è pronto a rispondere alla interrogazione del senatore Tupini nella seduta della prossima settimana destinata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Martedì 22 gennaio seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Riforma della carriera diplomatica (900-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, nei ruoli per personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767).

4. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*).

BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

6. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

8. Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari (1788-*Urgenza*).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35). (*Nella seduta del 12 dicembre 1951 rinviata la discussione alla terza decade di febbraio 1952*).

IV. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

V. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore AGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta e tolta (ore 19).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti